

XXXIX.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — Ringraziamenti — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 64) — Al cap. 1 fanno osservazioni i senatori Canonico e Taiani, relatore; risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvazione del cap. 1, di tutti gli altri dello stato di previsione e dei riassunti per titoli e categorie — Approvazione del bilancio del fondo per il culto — Approvazione del bilancio per il fondo di beneficenza e di religione della città di Roma dopo osservazioni del senatore Taiani, relatore, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1900-901 — Discussione dei diciannove disegni di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1898-99 (dal n. 42 al 60); nella discussione del progetto di legge n. 42 parlano il senatore Astengo, il ministro delle finanze interim del tesoro, ed i senatori Finali, relatore, Taiani e Del Zio — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge — Approvazione dei progetti di legge per eccedenze di impegni dal 43 al 51 — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Approvazione dei rimanenti progetti di legge dal 51 al 60 — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 65) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Accinni ed il ministro della marina — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei capitoli dall' 1 al 26 — Approvazione del cap. 27, dopo osservazioni del senatore Accinni, al quale risponde il ministro della marina — Approvazione di tutti gli altri capitoli del bilancio, dei riassunti per titoli e categorie e dei quattro articoli del progetto di legge — Proposta del senatore Finali — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 67) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Leri ed il ministro delle finanze, interim del tesoro — Chiusura della discussione generale — Approvazione di tutti i capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e dei cinque articoli del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Annunzio e svolgimento dell'interpellanza del senatore Cefaly — Parlano l'interpellante ed il ministro di grazia e giustizia — L'interpellanza è esaurita — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Augurii alla Real Casa — Il Senato sarà convocato a domicilio.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze *interim* del tesoro e della marina. Intervengono più tardi i ministri delle poste e telegrafi, degli affari esteri e della guerra.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Valsecchi ringrazia il Senato delle onoranze rese alla memoria del compianto senatore suo congiunto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e

giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 64).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore segretario Chiala di darne lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TITOLO I.	
Spesa ordinaria.	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) 645,540 »

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. È una semplice raccomandazione che mi permetto di fare all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Io sono in massima contrario all'aumento di personale in tutte le amministrazioni; lo vorrei anzi diminuito. Ma, quando il servizio lo esige, forse è migliore, mi pare, provvedere con personale stabile anzi che con un personale avventizio.

Voglio alludere al lavoro delle traduzioni ufficiali, che si fanno dal Ministero di grazia e giustizia.

Rilevo da un discorso fatto dal senatore Bonasi, quando era Guardasigilli, nell'8 febbraio 1900, queste cifre per l'anno 1899.

Abbiamo avute in quell'anno 1021 rogatorie per atti di istruzione da farsi in Italia, pagine di traduzione 4356;

954 atti penali eseguiti all'estero per rogatorie, pagine 1782;

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

37 processi penali istruiti all'estero e trasmessi a noi, pagine 4555;

1545 sentenze ed estratti per il casellario, pagine 1591;

5160 atti di stato civile, pagine 9500.

Nel 1899, inoltre, giunsero 40,000 atti di stato civile, che sono sempre in aumento per la crescente emigrazione.

In totale nel 1899 si scrissero 21,784 pagine di traduzione.

Ora, per tutto questo lavoro, vi è un solo impiegato di ruolo.

Per quanto valente ed operoso egli sia, come può fare? Vi si provvede con un personale avventizio. Ora, non sarebbe meglio aggiungere qualche poco a quell'unità sola che vi è per questo servizio, come impiegato di ruolo?

Non è da trascurare che si tratta di atti talvolta molto delicati, per esempio, di mandati di cattura, di note confidenziali, ecc. Non pare quindi prudente, nè conveniente che ciò sia lasciato esclusivamente ad un personale avventizio.

È questa semplice osservazione di fatto che mi permetto di sottoporre al Guardasigilli, onde vegga egli come vi si possa provvedere.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Il senatore Canonico ha fatto un'osservazione assai giusta; ma egli non ha ricordato che l'anno scorso, in occasione della discussione di questo bilancio, io ebbi a raccomandare al passato Guardasigilli la nomina dei due vicetraduttori che sono nell'organico, anzichè avere degli applicati. I fondi per i due vicetraduttori, tanto necessari, furono soppressi, per agevolare così la non necessaria creazione di posti superiori.

Quindi unisco le mie raccomandazioni a quelle del senatore Canonico, poichè il Magrini, per quanto sia un eccellente impiegato, da solo non può bastare, tanto più che gli altri Ministeri, sapendo che alla grazia e giustizia vi è un traduttore ufficiale, non mancano di mandargli lavoro per loro conto.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Riconosco giuste le osservazioni del senatore Canonico e quelle aggiunte dal relatore.

Ma il Senato comprenderà facilmente perchè non ho ancora provveduto a questo servizio importante, che richiederebbe certo un personale più numeroso.

Finora si sono dati i lavori di traduzione a cottimo a persone estranee all'amministrazione, o ci siamo serviti di qualche pretore che ha conoscenza delle lingue.

Ma ancora io non ho provveduto, perchè, quando si pone mano agli organici, si sollevano tanti appetiti e tante difficoltà, che non sempre si provvede al servizio.

Io porrò assetto una buona volta al personale dell'Amministrazione centrale con un organico da approvare per legge, secondo i ripetuti voti del Senato.

Ma questo però non è opera di un giorno e richiede tempo non breve e serena ponderazione.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Alle cose giuste, dette dal guardasigilli, voglio aggiungere che pur troppo è vero che quando si pone mano agli organici si risvegliano appetiti, ma gli appetiti degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia sono stati abbastanza soddisfatti negli anni decorsi, non ostante l'opposizione della Commissione di finanze.

Io poi ho udito con molta soddisfazione, e credo che l'intera Commissione di finanze ne sia pure soddisfatta, la promessa del ministro Guardasigilli di provvedere, col tempo, ad un coordinamento definitivo del personale del Ministero di grazia e giustizia, e con la medesima soddisfazione la Commissione ha udito ieri simile promessa dall'onor. ministro della pubblica istruzione.

Ora io fo appello, e all'uno e all'altro ministro, giovani valorosi e volenterosi, ai quali auguro la permanenza al potere per molti anni, quantunque non senta la forza di questo augurio, io, ripeto, fo appello a loro, affinchè, prima di metter mano a queste riforme organiche dei rispettivi dicasteri, facciano un po' di pressione in Consiglio dei ministri, perchè si ripresenti la legge fondamentale degli organici, legge reclamata dalla Commissione di finanze, presentata dal ministro Pelloux, concordata tra questo e la Commissione di finanze, relatore l'onor. Ricotti.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

Quando questa legge fondamentale degli organici avrà dato le norme generali, allora ciascun Ministero, con maggior ordine e a ragion veduta, potrà fare le modificazioni ai propri organici speciali.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti lo stanziamento del cap. I nella somma di lire 645,540.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

2	Ministero - Personale straordinario	54,485 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	50,000 »
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	70,000 »
6	Indennità di tramutamento	100,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	195,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria	24,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
11	Spese di stampa	159,040 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	16,800 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	50,000 »
		1,547,035 »

LEGISLATURA XII — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

Debito vitalizio.		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,185,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	145,000 »
		7,330,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
17	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,756,266 »
18	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	1,792,685 »
19	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,400,000 »
20	Pigioni (Spese fisse)	109,844 78
21	Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
22	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	13,000 »
23	Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili. (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34) (Spesa d'ordine)	6,000 »
		32,087,795 78
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
24	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	19,365 78
25	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
26	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 »
		21,797 78
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
27	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	158,356 18

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

RIASSUNTO PER TITOLI	
—	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	1,547,065 »
Debito vitalizio	7,330,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,087,795 78
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	40,964,860 78
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	21,797 78
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	21,797 78
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	40,986,658 56
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	158,356 18
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	40,986,658 56
Categoria IV. — Partite di giro	158,356 18
TOTALE generale	41,145,014 74

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dello stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	240,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,100 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti . . .	11,361,900 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	1,700 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,737,200 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	230,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	6,070,000 »
		6,300,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). . .	1,400,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,500,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,920,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
12	Esazione e ricupero di capitali	3,250,000 »
13	Ricavato dalla vendita di lire 22,500 di rendita consolidato 4.50 per cento occorrente per completare la somma necessaria per pagare al tesoro dello Stato lire 2,300,000 a saldo delle anticipazioni fatte alla cessata Cassa ecclesiastica di Torino	550,000 »
		3,800,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,737,200 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	6,300,000 »
	Proventi diversi	2,920,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	20,957,200 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	3,800,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,800,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	24,757,200 »

PRESIDENTE. Ora viene in discussione lo stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 31 giugno 1901.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse)	479,600 »
2	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . .	470,000 »
4	Spese pel servizio esterno	120,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
8	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
9	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	40,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11	Spese d'ufficio	18,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,524,315 »

Spese di liti e contrattuali.		
14	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	300,000 »
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		333,000 »
Contribuzioni e tasse.		
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	440,920 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	465,000 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,231,920 »
Spese patrimoniali.		
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	90,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
24	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,370,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	3,925,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressate (Spese fisse ed obbligatorie)	1,060,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	65,000 »
34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	105,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	2,700,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante la vacanza (Spesa obbligatoria)	5,750,000 »
	Casuali.	15,252,300 »
38	Spese casuali	30,000 »
	Fondi di riserva.	
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

TITOLO II:

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,720 »
42	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	29,400 »
43	Compensi per lavori straordinari per la prima attuazione della nuova legge per l'aumento delle congrue parrocchiali e per la liquidazione dei crediti dei Comuni	18,000 »
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	590,000 »
45	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	680,000 »
46	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
47	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
		1,477,120 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	177,000 »
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e recupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria)	931,545 »
50	Somma dovuta al tesoro dello Stato a saldo completo delle anticipazioni fatte dalle finanze alla cessata Cassa ecclesiastica di Torino per gli assegni e sussidi al clero sardo	2,300,000
		3,408,545 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,524,315 »
Spese di liti e contrattuali	333,000 »
Contribuzioni e tasse	1,231,920 »
Spese patrimoniali	1,370,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	15,252,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	19,871,535 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	1,477,120 »
-----------------------------------------	-------------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	3,408,545 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	4,885,665 »
--------------------------------------------------------------	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	24,757,200 »
------------------------------------------------------------	---------------------

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,957,200 »
Spesa		19,871,535 »
	Differenza	+ 1,085,665 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		1,477,120 »
	Differenza	— 1,477,120 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		20,957,200 »
Spesa		21,348,655 »
	Differenza	— 391,455 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		3,800,000 »
Spesa		3,408,545 »
	Differenza . . .	+ 391,455 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		— 391,455 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i> . . .		+ 391,455 »
	<i>Differenze totali</i>	»

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900**Elenco N. 1.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse.
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante la vacanza.
SPESA STRAORDINARIA.	
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
45	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
46	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggieri ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
46	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dello stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Come l'onorevole guardasigilli ha potuto rilevare dalle due ultime relazioni su questo bilancio, si è ripetutamente raccomandato all'on. guardasigilli di presentare un progetto di legge col quale il bilancio del Fondo di beneficenza e di culto della città di Roma venga d'ora in poi sottratto all'approvazione del Parlamento.

In questo patrimonio stabilito dalla legge del 1873 lo Stato non ha interesse, non vi ha mai partecipato, e fino al 1879 quel bilancio non è mai venuto innanzi al Parlamento.

Fu allora che manifestandosi sintomi di cattiva amministrazione in questo Fondo (ricordo anzi che fuvvi anche sul proposito un'interpellanza dell'on. Finali nel marzo 1879) il guardasigilli di quel tempo rivelò che aveva già raccolti molti elementi di mala amministrazione, e che di breve sarebbe stata sciolta la Giunta liquidatrice e iniziato altresì processo penale.

Fu appunto allora che si credette opportuno di stabilire delle garanzie nel prosieguo della liquidazione di questo patrimonio, e così fu di-

sposto che tutti i mandati e altri atti d'amministrazione fossero soggetti alla registrazione della Corte dei conti. Fu inibito il patrocinio di avvocati ordinari, stabilito quello degli avvocati erariali, e come ultima garanzia, la presentazione del bilancio di questo Fondo al Parlamento. La sorveglianza del Parlamento fu quindi semplice ragione di garanzia e non di interesse.

Oggi tutte le ragioni di questa maggiore garanzia sono svanite, la liquidazione di questo patrimonio è completamente finita, ciascuno ha avuto la sua parte, e soprassedo all'amministrazione di questo Fondo, che poi non è gran cosa, un'autorevolissima Commissione, della quale fanno parte il direttore generale del Fondo per il culto, il sindaco di Roma, ed alcuni membri del Senato e della Camera dei deputati.

Questa garanzia è più che sufficiente e può bene eliminarsi questa complicazione dal bilancio di grazia e giustizia; e richiamando su ciò l'attenzione del guardasigilli, ricordo che è la terza volta che la Commissione di finanze fa questa raccomandazione.

GIANI URCO, *ministro di grazia e giustizia*.
Domanda' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io trovo fondate le osservazioni del senatore Taiani.

Evidentemente nessuna ragione di cointeresse da parte dello Stato giustifica la presentazione

di questo bilancio del fondo di religione e beneficenza della città di Roma. Si intende il cointeresse che ha lo Stato per ciò che si riferisce all'amministrazione del fondo pel culto; ma pel fondo di religione e beneficenza della città di Roma, non si tratta di cointeresse, ma, come ben diceva l'onor. relatore, di garanzia e di controllo. Ora altre e più efficaci garanzie sono sopravvenute, delle quali la più importante è la serietà e la competenza della Commissione, che presiede all'amministrazione di questo fondo.

Il Governo non è che sia stato sordo al desiderio, ora per la terza volta manifestato dalla Commissione di finanze, ma non ha creduto di potere di sua iniziativa, senza una chiara manifestazione della volontà del Parlamento, sottrarre al controllo di esso codesta amministrazione speciale. Per adempiere il voto della Commissione di finanze occorrerà una legge; e io non esito a dichiarare sin da ora che presenterò un progetto di legge inteso a sottrarre al controllo del Parlamento il bilancio del fondo di religione e beneficenza della città di Roma.

TAIANI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla lettura dei capitoli del bilancio del fondo di beneficenza. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	11,292 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto	1,560,000 »
3	Prodotto di beni stabili	9,000 »
	Censi, canoni, livelli, ecc.	324,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	3,000 »
		1,910,292 »

Proventi diversi.

7	Ricuperi e proventi diversi	25,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	5,000 »
		30,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,500 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	79,500 »
		90,000 »

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	30,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	52,500 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »
		90,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,910,292 »
Proventi diversi	30,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,940,292 »
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	90,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	180,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,120,292 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	40,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	12,500 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	8,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	6,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
		80,500 »
Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	8,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		10,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	20,000 »
10	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	57,000 »
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	50,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (Spesa obbligatoria)	1,500 »
		128,500 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	75,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	209,000 »
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	13,000 »
		305,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
19	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie)	45,500 »
		860,500 »
Casuali.		
21	Spese casuali	10,000 »

Fondi di riserva.		
22	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	18,000 »
23	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
24	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	2,750 »
25	Compensi per lavori straordinari	2,000 »
26	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	2,000 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	2,000 »
		8,750 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	10,500 »
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	79,500 »
		90,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
30	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	52,500 »
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	35,000 »
32	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria)	500 »
33	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		90,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

34	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 32
35	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte	85,119 20
36	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
37	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	200,000 »
38	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		472,781 52

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

39	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	44,260 48
40	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
41	Rimborso al Tesoro dello Stato a diminuzione della somma pagata alla Congregazione di carità di Roma, ai termini dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		44,260 48

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	60,500 »
Spese di liti e contrattuali	10,000 »
Contribuzioni e tasse	128,500 »
Spese patrimoniali	305,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	860,500 »
Casuali	10,000 »
Fondi di riserva	20,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,414,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	8,750 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	90,000 »
	180,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	188,750 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,603,250 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	472,781 52
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	44,260 48
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	517,042 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,120,292 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

TABELLE D ED E.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,414,500 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	8,750 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	472,781 52
Titolo II. - Spesa straordinaria	44,260 48
Entrate Titolo I. - Entrata ordinaria	1,940,292 »
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	180,000 »
Entrate Titolo II. - Entrata straordinaria	180,000 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
13	Riparazioni ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
18	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma.
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Spese diverse per concentramento di monache.
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
32	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
33	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
39	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Ora rileggo gli articoli del progetto di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesse alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate, *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Durante la vacanza delle parrocchie provviste di antichi assegni erariali o di indennità di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, saranno dati assegni corrisposti direttamente agli economi spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di L. 360 annue. Il di più sarà pagato all'Economo dei benefici vacanti.

Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alle L. 360 annue, la differenza fino a raggiungere detta somma dovuta all'economista spirituale, sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, semprechè il reddito complessivo del beneficio parrocchiale non ecceda le annue L. 900 nette fissate nella legge 4 giugno 1899, n. 191.

Quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'economista spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno in ragione di annue L. 360.

Oltre quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto a' termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Queste disposizioni avranno effetto del 1° gennaio 1901.

Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione sui diciannove disegni di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1898-99 (dal n. 42 al 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di diciannove disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1898-99.

Cominceremo dal primo, e cioè dal n. 42, che ha per titolo:

« Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di L. 8,290,527 98 sopra alcuni capitoli concernenti " Spese obbligatorie e di ordine " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1898-99, risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1898-99 su taluni capitoli di spese « obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire ottomilioni duecentonovantamila cinquecentoventisette e centesimi novantotto (L. 8,290,527 98), ripartite tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1898-99 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) L.	237,016 30
» » 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria) »	230,818 74
» » 116. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . »	5,553 81
Totale L.	<u>473,418 85</u>

Ministero delle finanze.

Cap. n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio) (Spesa d'ordine) L.	136,919 09
» » 46. Restituzione e rimborsi (Demanio) (Spesa d'ordine) »	254,327 80
» » 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Demanio) (Spesa obbligatoria e d'ordine) . »	83,687 60
» » 83. Restituzione e rimborsi (Imposte dirette) (Spesa d'ordine) »	865,748 70
» » 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) (Spesa d'ordine) »	61,083 19
» » 124. Aggio di esazione (Lotto) (Spesa d'ordine) . . . »	241,185 63
» » 125. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) »	5,687,410 82
» » 148. Compra dei sali (Privative) (Spesa obbligatoria) . »	84,490 31
» » 187. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) »	40,048 »
Totale L.	<u>7,454,931 14</u>

Ministero di grazia e giustizia.

Cap. n. 19. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) L. 161,234 91

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine) L. 85,432 80

Ministero dell'interno.

Cap. n. 14. Spese di posta (Spesa d'ordine) L. 127 21
 » » 116. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) (Spesa obbligatoria). » 3,556 45
 Totale L. 3,683 66

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali, concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) (Spesa d'ordine) L. 3,913 15
 » » 37. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi (Spesa d'ordine) » 4,693 10
 » » 39. Rimborsi per corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) . . . » 48,350 06
 » » 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698 - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889) . . » 36,343 »
 Totale . . . L. 93,299 31

Ministero della guerra.

Cap. n. 36. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) L. 13,033 97

Ministero della marina.

Cap. n. 5. Spese postali (Spesa d'ordine) L.	1,418 17
» » 43. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) »	1,075 17
Totale L.	<u>2,493 34</u>

RIEPILOGO.

Ministero del tesoro L.	473,418 85
» delle finanze »	7,454,931 14
» di grazia e giustizia. »	164,234 91
» degli affari esteri. »	85,432 80
» dell'interno »	3,683 66
» delle poste e dei telegrafi . . . »	93,299 31
» della guerra »	13,033 97
» della marina »	2,493 34
Totale L.	<u>8,290,527 98</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. A mio avviso, è un'enormità questa eccedenza di tanti milioni sulle spese facoltative. Se si trattasse di spese d'ordine, obbligatorie per legge, comprenderei un'eccedenza di spesa, ma un'eccedenza di spese facoltative significa che si è fatto un vero sperpero del danaro pubblico.

Già si è fatto questo severo rilievo nell'altro ramo del Parlamento ed io lo ripeto qui, plaudendo anche alla Commissione permanente di finanze, che a questo proposito ha adoperato parole molto severe.

Mi auguro che per l'avvenire i Ministeri vadano adagio in queste eccedenze di spese facoltative, che sono contrarie anche allo spirito della legge di contabilità.

CHIMIRRI, ministro delle finanze, interim del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, ministro delle finanze, interim del tesoro. Io debbo una sollecita risposta alle gravi parole dette dall'onorevole senatore Astengo,

all'indirizzo del Governo accusandolo di sperperare il pubblico danaro.

Questo appunto non tocca l'attuale Ministero, trattandosi di eccedenze relative all'esercizio 1898-99; ma poichè l'accusa è ingiusta, io devo per spirito di continuità e per sentimento di equità difendere l'operato dei miei predecessori.

Se l'onorevole senatore avesse posto mente alla natura delle spese che sono portate in eccedenza, avrebbe espresso assai diverso giudizio. Alla Commissione di finanze non era parso congruo ed esatto il modo di denominare e di registrare codeste eccedenze, ma in sostanza ne riconobbe la legittimità, e ne propose l'approvazione.

Osservando che le eccedenze infatti furono in gran parte rese necessarie dall'angustia degli stanziamenti di bilancio, i quali non sempre rispondono ai bisogni dei servizi cui sono destinati, la Commissione consiglia una maggiore larghezza nella previsione, per non essere poi obbligati a ricorrere alle eccedenze.

Il sistema suggerito è senza dubbio il più corretto, ma in pratica avviene spesso che la larghezza degli assegni, è sprone ed incorag-

giamento allo spendere, ed esaurito lo stanziamento si finisce col ricorrere alle eccedenze.

A parer mio, meglio sarebbe di non assottigliare soverchiamente le assegnazioni per non rendere indispensabili le eccedenze, ma è minor danno peccare di parsimonia che di soverchia larghezza, perchè l'obbligo di presentare una legge speciale sarà sempre un valido freno per impedire che si decretino spese eccedenti la competenza dei vari capitoli del bilancio.

Le spese maggiori presentate alla vostra approvazione, concernono principalmente quattro Ministeri, quelli delle finanze, della guerra, dell'interno e della marina.

Al Ministero delle finanze si addebita una spesa maggiore di 7 milioni e 474,000 lire, ma in questa cifra si comprendono 5,687,000 lire di maggiori vincite al lotto.

Pagando le vincite al lotto l'Amministrazione soddisfa un debito.

Le maggiori vincite sono la naturale conseguenza di un maggior numero di giuocate, le quali fecero incassare al tesoro la cospicua somma di 5,361,000 lire oltre il previsto.

Qui, come vedesi, l'eccedenza è solamente figurativa.

E vengo al Ministero dell'interno. Le maggiori spese concernono il mantenimento e il trasporto dei carcerati, e i restauri dei fabbricati carcerari. Il Senato ricorda che nel 1898, il paese venne profondamente turbato da moti inconsulti, che fu forza reprimere, crebbe perciò la popolazione delle carceri e quindi la spesa per mantenerla.

Piaccia al cielo di preservare il paese da simili disastri e si avrà un doppio guadagno, economico e sociale. Quest'anno, invece, per l'indulto e per l'amnistia, sono state messe in libertà parecchie migliaia di detenuti, e la spesa scemerà, senza merito del Governo.

Per il Ministero della guerra l'eccesso di spesa è giustificato dalle conseguenze di quei torbidi che resero necessario il ritardo del congedo della classe anziana.

Viene da ultimo con una spesa considerevole il Ministero della marina, che fu obbligato a rinforzare la squadra nell'Atlantico ed inviare navi a Creta e nel lontano Oriente, per la protezione dei nostri interessi e del decoro nazionale.

Dica il Senato se questo è sperpero del pubblico denaro.

E ciò basti a giustificazione dell'operato dei miei predecessori.

Per quel che mi concerne terrò nel debito conto le osservazioni fatte dalla Commissione di finanze, sia per l'autorità degli uomini egregi che la compongono, sia per la deferenza che il Governo professa per tutti i moniti che gli vengono dal Senato.

FINALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore*. L'onorevole ministro del tesoro molto opportunamente ha messo innanzi le ragioni di fatto e di diritto che giustificano questo aumento di spesa, le quali, del resto, non erano state taciute nella relazione.

La Commissione di finanze però amerebbe da lui, con quella lucidità e con quella precisione che ha usato precedentemente, una qualche dichiarazione intorno a due o tre punti che sono interessanti, poichè, sebbene possa dirsi che riguardino la forma, piuttosto che la sostanza, in molte cose, specialmente in contabilità, la forma è garanzia della sostanza.

Si è fatta un'osservazione sopra un'intestazione di progetti di legge, che da tempo è usata, ma che è assai impropria. Si chiamano eccedenze di impegni gli eccessi di spese; ma ciò non è; non si tratta d'impegni, perchè non si può impegnare una somma che non corrisponde ad uno stanziamento di bilancio, e al di là di questo.

Così nel conto consuntivo tutte le spese che restano da pagare alla fine dell'esercizio si mettono fra i residui. Ora sono bensì residui quelli che restano da pagare nei limiti degli stanziamenti, ma quelli che eccedono gli stanziamenti non sono residui, sibbene maggiori spese. Sarebbero queste due piccole riforme da fare e nella compilazione del consuntivo e nella presentazione dei progetti di legge.

Crediamo poi che nella dichiarazione dell'onorevole ministro di accettare la raccomandazione della Commissione di finanze, sia compresa anche questa di usare e inculcare una certa maggiore severità nell'usare dei fondi per le spese facoltative.

Egli ha abilmente citato alcune spese le quali giustificano gli eccessi; ma meno si capisce come vi possa essere un eccesso di spesa

nelle casuali e nei sussidi. Sono somme piccole, sono somme che non spaventano, se si raccolgono tutte, forse non saranno 20 o 30 mila lire, ma queste 20 mila lire indicano un certo lasciare andare nell'amministrazione che potrebbe esser corretto.

Vi è poi un punto abbastanza importante che merita l'esame del ministro del tesoro.

Quasi in tutti i Ministeri si verifica il fatto che gli stanziamenti per gli stipendi del personale non bastano. E perchè non bastano?

Perchè nell'approvare gli stati di previsione si calcola un tanto per cento di economia che si spera di ottenere o colle vacanze, o col ritardo nelle promozioni; ma se queste economie per ragioni di servizio non si possono effettuare, è necessità ineluttabile, quando siamo alla fine dell'anno, trovarsi con eccedenza di spese per il personale.

E questo il Governo deve desiderare di evitare, studiando il modo di diminuire la percentuale di economia, se questa si riscontra non conseguibile ed eccessiva; ma una volta che sia stabilita bisogna che tutti i ministri si persuadano che hanno due limiti per questa spesa, l'uno si trova nell'organico, l'altro nel bilancio e che nè l'uno nè l'altro limite devono esser sorpassati.

Vi è poi un fatto curioso. I ministri che hanno i capitoli grossi, supponete ad esempio il ministro della guerra, che ha 65 milioni per l'arma di fanteria, non invoca mai gli organici, ha un fondo il quale gli darebbe i mezzi di oltrepassarli.

Invece i ministri, che hanno i fondi specializzati e ristretti, ricorrono agli organici, perchè la somma corrispondente agli organici, è maggiore di quella inscritta nel bilancio.

Sono condizioni e considerazioni tecniche che non interessano soltanto la finanza; e sono degne della sollecitudine e dell'acume dell'onorevole ministro delle finanze e del tesoro.

TAIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI. Io ho domandato la parola per fare un'osservazione e domandare un chiarimento all'onorevole ministro delle finanze e del tesoro.

Io sono lontano dalla pretesa di essere un finanziere, ma io considero l'impressione che al grosso pubblico può fare la stessa dicitura di questa domanda d'indennizzo per eccedenza

di spesa, e la mia osservazione può servire anche di attenuante alle parole severe del senatore Astengo.

Le spese facoltative sono spese che si ha facoltà, ma non il dovere di fare.

Ora l'onorevole ministro ha detto: I sette milioni di eccedenza che appartengono al ministro delle finanze, e cinque di essi rappresentano maggiori vincite al lotto.

E per le eccedenze di spese del Ministero dell'interno un milione e più riguarda trasporti di detenuti, vestiario, ecc.

Ma tutte queste non sono spese facoltative, sono spese obbligatorie.

Ora il grosso pubblico che non può nè ha i mezzi per penetrare in questo complicato macchinario che si chiama il bilancio dello Stato, quando legge: « B) Progetto di legge per approvazione di eccedenza di spese per 17 milioni sopra diversi capitoli di spese facoltative », quando legge questo il grosso pubblico dice: Ma erano spese che potevate risparmiare, perchè voi stessi, signori ministri, le definite spese facoltative, e quindi non obbligatorie.

Io dimando perciò un chiarimento, appunto perchè, lo ripeto, la inesatta denominazione di questa partita può trarre in inganno coloro che non sono addentro nelle segrete cose del bilancio, e la severità delle parole pronunciate dal senatore Astengo può non essere che la conseguenza dell'impressione che si può avere, e che ho avuto anch'io.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Se sono stato severo, dopo tutto, non ho fatto che ripetere in parte quello che fu detto dalla Giunta del bilancio della Camera dei deputati.

Ho qui davanti la bella relazione Guicciardini. Essa dice:

« Le eccedenze sono particolarmente deplorabili, perchè sono indizio di rilassatezza amministrativa e di gravi difetti nei congegni dell'amministrazione e della contabilità ».

In altro punto dice:

« Le eccedenze sono tollerabili solo come fatto eccezionale ma diventano intollerabili perchè incompatibili colla buona amministrazione ».

In altro punto dice:

« Non è regolare diminuire nel bilancio l'assegnazione dei capitoli di spesa quando poi in

sede di conto gli stessi di conto gli stessi capitoli figurano con aumento ».

Di questo passo potrei continuare per mezza ora a citare quella severa relazione.

In altri termini, i bilanci che ci si presentano non dicono la verità vera; sono fittizi perchè, poi vengono, colle eccedenze, modificati, come ad esempio, quando si stanziavano 100,000 lire per un dato servizio, e poi se ne spendono 150,000 colle eccedenze.

Il Governo sia più esatto nel fare i bilanci, e così non si avranno tante eccedenze.

La risposta dell'onorevole ministro riguarda le spese obbligatorie, mentre io ho parlato di spese facoltative, perchè comprendo che le spese obbligatorie sono quelle che sono.

Sulle spese facoltative, se l'ora tarda non me lo vietasse, potrei dimostrare che ve ne sono moltissime che potranno stare nei limiti del bilancio. Ma di ciò parleremo a suo tempo nei bilanci e nei consuntivi.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. A me pare, o signori, che gli onorevoli preopinanti, meritevoli di somma lode per la sincerità maggiore che desiderano nei bilanci di previsione, hanno — me lo permettano — il torto di non tener in debito conto la vera risposta data dal ministro del tesoro.

Egli ha ricordato che le eccedenze in esame trovano nel titolo stesso della relazione al disegno di legge che le riguarda, presentato dal Rubini e approvato dalla Camera, la loro giustificazione eccezionale. Sono infatti tutte, o la maggior parte, eccedenze che si riferiscono all'anno terribile 1898-1899. E per fermo una analisi severa, anche riconoscendo che costituiscono « un primato non lodevole » di sopraccarichi — come scrisse il relatore della Camera — deve costatare, che furono spesi per le carceri, per l'ordine pubblico, e per dar fine « ai luttuosi fatti del maggio 1898, dei quali gli effetti finanziari non si limitarono pur troppo a quelli registrati nel rendiconto del 1897-98 » come l'istesso onor. Guicciardini ha dichiarato.

Sicchè a me pare evidente che solo quando queste eccedenze potessero periodicamente riprodursi, indicherebbero una instabilità nel preconcetto degli assegni; instabilità che dovrebbe avere per corrispettivo il biasimo, il deploramento contro gli uomini del potere.

Ma ancora una volta io affermo che l'onorevole ministro Chimirri a buon diritto segnalava un perchè superiore, imprevedibile alla ordinaria esposizione; una causa eccezionale non ancora compresa e discussa adeguatamente, e che innanzi tutto va a riferirsi al presidente del Consiglio e ministro dell'interno del tempo; a complicazioni insomma interne ed estere indipendenti dalla sola volontà dei ministri nostri, e che rientrano nelle condizioni proprie della nazione italiana, sotto gl'impulsi, e per cooperare o reagire a quelle del progresso europeo. Credo, in conclusione, che possa bastare per ora la raccomandazione di una maggiore perspicuità futura, segnalata ed espressa con tanta competenza ed eleganza dal degno presidente della Commissione per le finanze, onorevole Finali.

Se il Senato non volesse contentarsi di tanto per l'avvenire, e insistere oggi anche più nella discussione dell'argomento, diverrebbe fatale una disamina più profonda e più vasta delle cause supreme che hanno reso necessari gli aumenti e sulla ricerca e stabilimento del vero metodo per non ricadervi; ma allora per prima condizione alla utilità delle proposte, bisognerebbe che il presidente del Consiglio dei ministri fosse al suo posto.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Ho già detto e ripeto, che farò tesoro delle sottili osservazioni d'ordine tecnico fatte dall'acutissimo relatore.

Sono osservazioni di forma, ma convengo che la forma in materia di gestione finanziaria è la tutela della sostanza, e non entro nei particolari.

Mi fermerò soltanto a chiarire un punto sul quale egli richiamò la mia attenzione. L'onorevole relatore notò che negli stanziamenti che concernono gli stipendi degli impiegati si riscontra sempre una notevole differenza fra gli organici e le somme stanziare in bilancio.

Pur troppo noi ci dibattiamo fra i crescenti bisogni dei pubblici servizi e le necessità della finanza che ci costringono a studiare tutti i modi per lesinare la spesa.

Tutti sanno che le somme impostate nei bilanci per il personale, sono inferiori al fabbisogno.

gno nascente dagli organici, ma si fa assegnamento sui risparmi che si ottengono dalle vacanze o dal ritardo nelle promozioni...

ASTENGO. È un'ingiustizia il ritardare le promozioni.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Dica piuttosto una necessità, che non bisogna mai esagerare per non incorrere in inconvenienti peggiori. E in questo senso riconosco equa e giusta l'osservazione dell'onorevole relatore.

Le percentuali su cui si basano le previsioni sono alte, ma si tengono elevate per farle funzionare come freno.

Se in corso di gestione la necessità obbliga a varcare i limiti prestabiliti, al difetto si provvede con una legge che sanziona l'eccedenza.

In tutto questo si rivela un'eccessivo sentimento di parsimonia e non di sperpero, ed io raccolsi con compiacenza l'interruzione dell'onorevole Astengo, il quale mentre, un momento prima rimproverava il Governo di dissipare il denaro de' contribuenti, più tardi lo tacciava d'ingiustizia, perchè, a scopo di economia, ritarda le promozioni.

Devo ora una breve risposta all'onor. Taiani, il quale diceva che queste leggi di eccedenza producono una cattiva impressione nel grosso pubblico. Questo può essere vero, ma è inevitabile.

Il grosso pubblico non vede, nè esamina i bilanci, nè tutti quelli che li leggono vi vedono chiaro. Ma i contribuenti sanno che ogni spesa è doppiamente vagliata e vigilata, prima dalla Camera dei deputati, dove sono i loro diretti rappresentanti, e poi da questo alto e sapientissimo Consesso.

E che queste garanzie funzionino a dovere, ce l'ha dimostrato l'onor. Astengo, che, a rafforzare la sua critica acerba, ricordò alcuni passaggi della relazione della Giunta generale del bilancio, nei quali, in verità, si discorre in genere contro il sistema delle eccedenze, ma non si impugna la necessità delle spese fatte. Ed è su questo terreno che bisogna restringere la disputa, evitando le vane generalità e le esagerazioni tendenziose che impressionano sfavorevolmente e traviano l'opinione del paese. Sono già troppe le difficoltà di governo, e non v'è bisogno di accrescerle artificiosamente, ac-

creditando il pregiudizio, purtroppo diffuso, che tutto va male nelle Amministrazioni e che si fa sperpero del pubblico denaro.

Fu detto: finchè si eccede nelle spese obbligatorie passi, ma ben si potrebbero evitare le eccedenze nelle spese facoltative.

Veramente questa distinzione non esiste nè nella legge, nè nel regolamento e l'averla adottata in contabilità genera incertezze ed equivoci.

Ecco perchè io, più che alla nomenclatura delle spese, ho portato l'esame sulla natura e sulla destinazione di esse, ch'è il solo modo di dissipare l'impressione che produce negli insperiti di bilanci la parola: eccedenze.

Piuttosto che considerarle nel loro insieme, che ammonta a 26 milioni, giova discriminarle una ad una per farne giusto giudizio.

Infatti dei 26 milioni, 7,724,418 13 spettano alle finanze; ma in questa cifra, come dissi, si comprendono 5,687,240 di maggiori vincite nel lotto, e il resto rappresenta spese di riscossione per le maggiori entrate, di che certo nessuno vorrà lamentarsi, e restituzioni di depositi e rimborsi.

L'interno spese in più 3,689,000, per la tutela dell'ordine e della pace pubblica; la guerra 8,010,000, e la marina 5,217,000 per le gravi ragioni da me accennate. Sommate insieme coteste cifre, si ha un totale di 23,000,000, che rappresenta spese non solo utili ma indispensabili.

Potrei giustificare nello stesso modo gli altri 3,000,000 di eccedenze, ma non voglio entrare in soverchi particolari, e mi limito ad analizzare due o tre cifre, scelte a caso.

Fra le spese facoltative è iscritta la somma di L. 739,617 pagate ai liberi docenti. Il mio collega dell'istruzione pubblica ha già cercato di porvi riparo, ma non si può rifiutare il pagamento di simili propine finchè resta in vigore la legge che le ha istituite.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha speso in più 122,000 lire; ma bisogna considerare che si tratta di un'amministrazione in continua evoluzione, la quale, a misura che si svolge, deve far fronte a bisogni nuovi, che nel tempo stesso aumentano la spesa e gli introiti del tesoro.

Da ciò è chiaro che le eccedenze che il Senato

è chiamato ad approvare, non rappresentano spese superflue, che il Governo poteva fare o non fare a suo talento, ma sono la conseguenza di fatti imprevedibili o d'inesorabili necessità.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora all'altro disegno di legge n. 43:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 11,276 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 43).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1923 87 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Personale delle delegazioni del tesoro presso la tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7771 16 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 66 « Spese per trasporto fondi e di tesoreria » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 972 04 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Personale di ruolo della Regia Zecca » dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 609 40 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Personale dell'officina per la fabbricazione delle carte-valori » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il disegno di legge n. 44:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 244,487 31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 44).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,153 06, verificatesi sull'assegnazione dal capitolo n. 1 « Personale di ruolo del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 68,580 63, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Personale amministrativo e d'ordine delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,023 74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Personale tecnico di ruolo dell'amministrazione catastale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1748 42, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7873 96, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Personale di ruolo (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 729 87, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, sotto-ispettori e conservatori delle ipoteche, bollatori e contabili demaniali retribuiti ad aggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,895 52, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1274 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (*Canali Cavour*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 68,317 61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4298 29, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 74 « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,380 92, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Assegni e indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,030 83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di

finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3291 75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazioni e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 611 09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 121 « Spesa per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzioni per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1933 59, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1413 76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 160 « Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificaione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spesa per condotta d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procederà ora alla discussione del progetto di legge n. 45: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 161,532 31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* n. 45).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 12,815 63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7272 42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Indennità di tramutamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 58,686 92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di supplenza e missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3239 47 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo n. 12 « Provvisa di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 79,517 87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Magistrature giudiziarie - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

Procediamo alla discussione del progetto n. 46: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 53,129 90, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative.

Prego di darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 46).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5075 03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 48,054 87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge n. 47: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 739,617 46 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 47).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 838 34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,277 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,680 99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,635 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Pensioni ordinarie - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 133,517 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti. Assegni e compensi al personale straordinario, indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) » dello stato di previsione della spesa Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,525 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Biblioteche governative - Personale (Spese fisse). Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 120 40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Indennità ai membri della Giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,928 20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Accademie ed Istituti di Belle Arti. Regia calcografia di Roma. Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse). Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6,586 98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 50 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse). Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 338 99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica. Dotazioni per gli Istituti e per l'ufficio del corista uniforme » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 119 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 145,864 75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Regie ginnasi e licei - Perso-

nale (Spese fisse). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 276 87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore; compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi. Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale ed ai regi commissari per la licenza ginnasiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,021 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Assegni per posti di studio liceali e lasciti per sussidi e premi a studenti di liceo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14,700 76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse), Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 86,138 57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861. Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 18,320 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 66 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale - (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,435 14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 118,445 72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 138,733 41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 3,855 56 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 91 « Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 7,367 34 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 93 « Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per l' educazione e per l' istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 8,359 54 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 95 « Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 424 93 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 104 « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 103 12 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 105 « Scuole normali di ginnastica

in Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e spese diverse compreso il vestiario al personale di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 8,000 18 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 106 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il disegno di legge n. 48 per « Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 3,418,850 18 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 48).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola la discussione generale è chiusa; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 4684 35 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d' ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 252 68 verificatasi sull' assegnazione del capi-

tolo n. 9 « Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 15 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 « dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8829 24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1418 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,795 77 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5016 74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6222 05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5359 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 727 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 169,672 37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8902 92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della Spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1652 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1785 35 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo n. 55 « Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 41.63 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 56 « Medici di porto - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 43,881 41 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 58 « Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblica per la capitale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 605 03 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 61 « Sicurezza pubblica - Spese di ufficio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 5664 71 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 74 « Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 61,357 04 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 78 « Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica -

Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all' estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 1829 25 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 83 « Carceri - Spese d' ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell' interesse dell' amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 13,342 42 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 84 « Carceri - Premi di ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 14,154 75 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 86 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 1583 75 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 87 « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell' interesse dell' amministrazione carceraria e dell' amministrazione del Fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 284 43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88 « Carceri - Spese per esami e studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,255,920 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 66,793 48 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 330,829 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Carceri - Trasporto di detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3890 39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,899 85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,153,069 93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (art. 1 e 3 della legge 18 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 54,451 10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,632 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 124,144 21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 103 « Carceri - Manutenzione dei fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2126 20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 105 « Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-1899.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge n. 49: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 75,607 20, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Taverna, di darne lettura.

TAVERNA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 49).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,531 03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spesa per indennità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898 99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,877 85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Opere idrauliche di 2^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,481 71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua - Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario e temporaneo - Sussidi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 218 12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 176 98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica dell'Agro romano » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898 99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 413 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,475 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato generale e per

gli uffici di Circolo dipendenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,304 88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 128 19 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Procediamo ora alla discussione del progetto di legge n. 50: « Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di L. 122,519 44 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Si dà lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 50).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 46,887 05 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 2 « Personale e lavoro straordinari dell'amministrazione centrale e provinciale » dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 15,690 38 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 4 « Personale degli uffici postali e telegrafici di seconda classe, degli uffici succursali di 2^a classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,512 47 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 9 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 18,408 12 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 20 « Spese d'ufficio nell'amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 23,010 41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,951 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche e telefoniche in esperi-

mento - Acquisto, trasporto di materiale e dazio» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione dell'altro disegno di legge n. 51: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7,113,175 51 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 51).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3389 55 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,950,751 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 12 « Corpi di fanteria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,333,667 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 14 « Armi e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 330,963 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 15 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,723 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 16 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 627,923 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 17 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 367,110 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 18 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 116,053 verificatesi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 19 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 79,874 verificatesi sulle assegnazioni di com-

petenza del capitolo n. 21 « Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7537 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 22 « Personale dell'Istituto geografico militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3064 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 23 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 885,388 78 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 25 « Indennità di viaggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 299,209 25 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 26 « Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 571,527 90 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 27 « Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai

corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 55,020 04 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 30 « Manutenzione di materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli, e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 120,000 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 34 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 321,974 99 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 42-*quater* « Spese per l'invio di truppe in Oriente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi cogli altri votato a scrutinio segreto.

Intanto, stante l'ora tarda, credo opportuno sospendere la seduta per riprenderla alle ore 14 e continuare la discussione degli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è sospesa (ore 12).

La seduta è ripresa (ore 14.15).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge n. 52: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 5,215,079 46

verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Si dà lettura del progetto di legge.

TAVERNA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 52).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3979 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 107,298 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6355 49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Spese varie della marina mercantile » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 899,643 24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Navi in armamento, in riserva ed in disponibilità » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,104 42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Stato maggiore generale della regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 602,129 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Corpo reali equipaggi - Competenze ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6176 25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,020 65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Servizio semaforico - Materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470,466.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 913,558 51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione » dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 167,649 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Materiale di consumo per le regie navi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3136 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Istituti di marina, competenze al personale militare e spese diverse variabili » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 318,435 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 22,671 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Spese per trasporto di materiali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,245,928 07 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 50 « Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 399,226 89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge N. 53: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 26,755 73, verificatesi nell'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99, concernenti spese facoltative ».

Si dà lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 53).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,924 65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a. Stipendi al personale e spese di mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,648 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Industrie rurali - Fitto di locali

per gli uffici degli enotecnici all'estero - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 111 85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59 « Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 507 72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,563 51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898 99.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede alla discussione del progetto di legge n. 54: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 246,783 63 sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti » (Spesa obbligatoria), dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio

finanziario 1898-99, risultante dal conto consuntivo dell'esercizio stesso ».

Si dà lettura del progetto.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 246,783 63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37, « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti », dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1898-99.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto n. 55. « Approvazione di maggiore assegnazione di L. 25,000 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 25,000 iscritta al capitolo n. 183 *ter* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 93 - Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nelle carceri militari - dello stato di previsione della spesa per il 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898 99.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

E passiamo alla discussione del progetto n. 56: « Approvazione di maggiore assegnazione di lire 972 17, per provvedere al saldo di spese residue, inscritta nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Si dà lettura del progetto.

TAVERNA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 972 17 inscritta al capitolo n. 26 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 15 « Magistrature giudiziario - Personale (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo della eccedenza d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione del disegno di legge n. 57: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 2,329 05 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Prego di dar lettura di questo progetto.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 57).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,200 inscritta al capitolo n. 35 *quinqüies* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 129 05 inscritta al capitolo n. 35 *series* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 2 - Ministero - Spese d'ufficio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1898-99.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge n. 58: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 19,332 06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 58).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 350 inscritta al capitolo n. 129 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 5 - Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 420 inscritta al capitolo n. 129 *ter* « Ec-

cedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7 - Ministero - Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 700 inscritta al capitolo n. 129 *quater* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 - Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 8,450 inscritta al capitolo n. 129 *quinquies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 - Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 6,600 inscritta al capitolo n. 129 *sexies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50 - Accademie ed Istituti di belle arti - Regia officina delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle arti belle ed altre spese a vantaggio particolare degli Istituti ove gli alunni pagano una retribuzione scolastica a norma dei regolamenti - Premi in medaglie e in denaro agli alunni degli Istituti ed Accademie di belle arti - Pensionato artistico e

spese relative, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70 inscritta al capitolo n. 129 *septies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 47 - Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese; indennità ai membri della Giunta di belle arti e di altre Commissioni in servizio dei monumenti e delle scuole d'arte, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 500 inscritta al capitolo n. 129 *octies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 58 - Regi ginnasi e licei - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 740 inscritta al capitolo n. 129 *novies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 - Assegni per posti di studio liceali e lasciti per sussidi e premi a studenti di liceo, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-1898 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 800 inscritta al capitolo n. 129 *decies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 66 - Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 272 96 inscritta al capitolo 129 *undecies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Istituto di belle arti di Roma - Acquisto di materiale e lavori di restauro, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1884, 1^o semestre » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 400 inscritta al capitolo n. 129 *duodecies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 96 - Educatori femminili - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30 inscritta al capitolo n. 129 *terdecies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 105 - Indennità per le spese d'ispezione in servizio dell'istruzione normale, degli Istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del per-

sonale insegnante delle scuole normali e negli educatori; spese per la gara d'onore nelle scuole normali; missioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-1898 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge verrà oggi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge n. 59: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 266,905 93 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

TAVERNA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 59).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2148 11, inscritta al capitolo n. 122 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 10 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,918 44, inscritta al capitolo n. 122-A *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'eser-

cizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1623 40, inscritta al capitolo n. 122-B *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 18 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4, inscritta al capitolo n. 122-c *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 20 - Archivi di Stato - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-1898 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 583 65, inscritta al capitolo n. 122-d *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 17, inscritta al capitolo n. 122-E *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 25 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (spese fisse) - dello stato di previsione

della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898 99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di 48,408 60, inscritta al capitolo n. 122-F *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 26,495 20, inscritta al capitolo n. 122-g *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 20 83, inscritta al capitolo n. 122-H *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 35 - Dispensari celtici - Personale - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 462 50, inscritta al capitolo n. 122-I *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse)

- dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30,977 25, inscritta al capitolo n. 122-K *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 - Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 841 66, inscritta al capitolo n. 122-L *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 - Compensi e gratificazioni ai medici per servizio prestato temporaneamente e straordinariamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi per ispezioni, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa nel Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 780, inscritta a capitolo n. 122 M-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 - Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1619.24, inscritta al capitolo n. 122 N-*bis* « Ec-

cedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi di endemie e di epidemie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-1898 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 360, inscritta al capitolo n. 122 O *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50 - Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti, tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1898 98, inscritta al capitolo n. 122 P-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 53 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3273 14, inscritta al capitolo 122-Q *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 56 - Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblica (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi

nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 118 41, iscritta al capitolo n. 122-R *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2164 10, iscritta al capitolo n. 122 s *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 62 - Competenza ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2, iscritta al capitolo n. 122-T *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 63 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 90.80, iscritta al capitolo n. 122-U *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 67 - Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa alle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio

1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 81.21, iscritta al capitolo n. 122-V *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 68 - Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 414.79, iscritta al capitolo n. 122-X *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 70 - Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti assegnati nei comuni del Regno - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 317.15, iscritta al capitolo n. 122-Y *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2670.85, iscritta al capitolo n. 122-Z *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 9055 10 inscritta al capitolo n. 122-A¹-bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altro relative pei reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 709 25 inscritta al capitolo n. 122-B¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76 - Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 105, inscritta al capitolo n. 122-c¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2300, inscritta al capitolo n. 122-D¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 82 - Carceri - Premi di ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 488 75, inscritta al capitolo n. 122-E¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 83 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2730 70, inscritta al capitolo n. 122-F¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 77 50, inscritta al capitolo n. 122-G¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 85 - Carceri - Compensi, remunerazioni sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle

eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2677 20, iscritta al capitolo n. 122-n¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 86 - Carceri - Spese per esame e studi preparatori - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 57,148 81, iscritta al capitolo 122-I¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 87 - Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 914, iscritta al capitolo n. 122-k¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 90 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancherie e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 42 94, iscritta al capitolo n. 122 L¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 91 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straor-

dinarie agli inservienti liberi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 968 40, iscritta al capitolo n. 122-m¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896 97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 18,154 39, iscritta al capitolo n. 122-n¹ bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 91 - Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16,790 85, iscritta al capitolo n. 122-o¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92 - Carceri - Trasporto dei detenuti, ed indennità di trasferta alle guardie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-1898 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 792 65, inscritta al capitolo n. 122-p¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 93 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti, e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3883 35, inscritta al capitolo n. 122-q¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2384 10, inscritta al capitolo n. 122-r¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1587 84, inscritta al capitolo n. 122-s¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 102 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per prov-

vedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 632, inscritta al capitolo n. 122-r¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 105 - Fotografie dei malfattori più pericolosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 45.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 9657 30, inscritta al capitolo n. 122-u¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 117 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Art. 46.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4214 49, inscritta al capitolo n. 122-v¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 ter - Spesa per i reali carabinieri richiamati sotto le armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato)

Anche questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il disegno di legge n. 60: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 886,733 34, per provvedere al saldo

di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 60*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 63,591 42 iscritta al capitolo n. 57-*bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 10, Corpi di fanteria, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 15,429 33 iscritta al capitolo n. 57-*ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12, Armi e servizi d'artiglieria e genio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1596 83 iscritta al capitolo n. 57-*quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 15, Corpo e servizio sanitario, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 17,500 iscritta al capitolo n. 57-*quinqies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 23, Indennità di viaggio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 17,509 91 iscritta al capitolo n. 57-*sexies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 32, Fitti d'immobili ad uso militare e cannoni d'acqua, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 133,742 32 iscritta al capitolo n. 57-*septies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 41-*bis*, Sussidi alle famiglie bisognose di militari richiamati sotto le armi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata nella somma ridotta a L. 635,363 53 la maggiore assegnazione iscritta al capitolo n. 57-*octies*. « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 39 - Contributo per le spese militari d'Africa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Approvato).

Questo disegno di legge, e tutti gli altri relativi ad eccedenza d'impegni saranno votati tutti insieme, in una sola coppia di urne, a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-1901.

Prego di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 65).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Unico oratore iscritto è il senatore Accinni, al quale do facoltà di parlare.

ACCINNI. Onorevoli colleghi! È la prima volta che ho l'onore di prendere la parola in quest'aula, e ciò nelle condizioni di un penosissimo stato di animo che può assomigliarsi a quello del figlio che vede morir di languore sua madre e la vede priva di alimento senza ch'egli possa soccorrerla. In tal caso la marina è la madre. Considerate poi la naturale trepidanza mia, fra tanto eletto uditorio, e giudicate come io debba far largo assegnamento sull'indulgenza vostra col solo titolo del retto sentimento che mi suggerisce il dovere di esporre la verità sull'efficienza della nostra difesa navale, schierandomi tra coloro che seguono il programma: Tutto e presto per l'aumento della flotta, nulla pel vantaggio del personale della marina. Tengo conto che il tempo ne sospingo e non intendo per ora di provocare un'ampia discussione su questo argomento, bensì di preparare quella che si potrà fare a tempo più opportuno; mi preme però dichiarare che quanto sono per dire è indipendente da qualsiasi conoscenza ch'io possa avere per ragioni di ufficio, invece è espressione di apprezzamenti esclusivamente personali, è sintesi di studi e d'informazioni su fatti, circostanze e condizioni che sono già nel dominio pubblico.

Infatti ciò che esporrò senza riserbo, meglio che a noi stessi, è noto agli amici d'Italia, pa-

rimenti che a' suoi prevedibili nemici; ed è bene che si ripetano queste verità affinché tralasciamo di cullarci fra illusioni e speranze che preparano invece le amarezze. D'altronde con intendimenti simili trovo già in questa via l'ammiraglio Lord Charles Beresford nel Parlamento Britannico, il sig. Lockroy e qualche ammiraglio nel Parlamento francese ed il ministro della marina Germanica, che parlò nel Reichstag per volere del suo augusto Imperatore, perocchè essi rivelarono con fosche tinte lo stato di deficienza della loro difesa navale, affermando l'urgente necessità di rafforzarla. E notate che Inghilterra, Francia e Germania erano, come sono, in condizioni assai superiori alla nostra.

Vediamo in quale stato ci troviamo sotto questo rapporto. Dall'essere terza in ordine di potenzialità la nostra marina è passata ad essere la settima, dicono molti, io dico l'ottava. Essa perciò corre rischio di essere sopraffatta trovandosi di fronte ad una di queste flotte superiori; qualcheduna di queste poi è più di ogni altra temibile per noi, poichè può esplicare un'azione subitanea e di sorpresa, alla quale si presta la fiducia che abbiamo contratta dopo un lungo periodo di supina tranquillità, illudendoci che ogni nazione abbia l'obbligo e diciamo pure l'interesse di vivere in pace con noi, dimenticando che i popoli non si lasciano guidare sempre dalla saggezza e spesso gli uni cercano di opprimere gli altri. Ed in tal caso la sola risorsa per chi n'è vittima sta nel respingere la forza con la forza, costretto perciò a fare appello alla forza pel mantenimento del suo diritto, cioè a ricorrere alla guerra, necessità alla quale bisogna piegarsi, volenti o nolenti.

E per meglio intendersi sui pericoli d'una guerra navale, consentite che io legga ciò che lasciò scritto l'ammiraglio Aube, nostro contemporaneo, che fu il ministro della marina in Francia, e che fu capo della *Jeune école* nella marina francese, la quale conta oggi parecchi seguaci. « La guerra », dice l'ammiraglio nel suo opuscolo intitolato *Nuovo diritto internazionale*, « essendo una necessità che s'impone all'uomo, essendo l'appello alla forza, il suo scopo è d'indebolire il nemico con tutti i mezzi possibili. La scelta di questi mezzi non è mai una questione di giustizia o di umanità, ma dipende da considerazioni di tutt'altro carat-

tere, della convenienza delle quali giudicano inappellabilmente quelli che sono responsabili del successo della guerra.

« Invece di contraddire queste conclusioni della logica esperienza, anche quella della nostra storia tanto giustamente fiera de' suoi progressi, le conferma.

« Gli ammaestramenti di questi ultimi anni ci provano che le leggi reputate più sante, i diritti in apparenza più imprescrittibili, sono stati violati quando il rispettarli era un ostacolo che ritardava o arrestava per un momento il successo della guerra ».

E conchiude:

« Bisogna accettare la guerra co' suoi implacabili rigori e la si deve accettare virilmente, cioè reagendo con tutte le nostre forze contro le sue crudeli esigenze; sopra tutto renderne di più in più rare le cause che la provocano ».

E ricorderò ancora le parole del compianto ammiraglio Cottrau, una natura eletta, una geniale intelligenza, un cuor di patriotta troppo acerbamente rapito alla marina, il quale scriveva:

« Sono le nostre stesse condizioni geografiche ed idrografiche che consiglieranno d'invadere le nostre isole, minacciare le posizioni vitali della nostra difesa interna, taglieggiare i principali centri commerciali e rompere le comunicazioni interne ».

I principi già detti, onorevoli colleghi, hanno fatto scuola, ed io penso che i guerreggianti non sono più disposti a ripetere la cavalleresca cortesia scambiata a Fontenoy: « Messieurs tirez vous mêmes, nous ne tirons jamais les premiers ».

Noi accettiamoli quale salutare avviso per imporci il dovere di preservare le nostre città marittime da tali rigori, ed accogliamo quali ammaestramenti per indurci a mantenerci pronti ad ogni evento sul mare, malgrado le nostre migliori intenzioni di voler raccogliere i benefici della pace.

A questo fine converrà ricordare che quali che siano gli eventi bellici che l'avvenire prepara, essi saranno con maggior probabilità favorevoli a quella forza militare che avrà maggiore coesione e che sarà più pronta all'azione immediata della guerra guerreggiata. E per noi che abbiamo i cinque sestì delle nostre frontiere sul mare è più imperiosamente neces-

sario ricordare questo ammaestramento, poichè i servizi che dobbiamo attenderci dalla nostra marina sono quelli di contestare vigorosamente ad un nemico più forte la padronanza del mare sulle nostre coste, dal momento che queste frontiere marittime sono vera difesa nazionale e saranno la più valida delle difese se le renderemo inaccessibili al nemico.

Ciò premesso vediamo in quale efficienza di forza militare si trova attualmente la nostra difesa marittima per parte della flotta.

Nel « Carnet de l'officier de Marine », nel « Naval pocket book », nel « Taschenbuch für die Kaiserliche Marine », si riscontrano esattamente le seguenti notizie che voi potete leggere incompletamente nel nostro « Annuario di Marina »:

« Abbiamo tre navi di 13,000 tonn., 18 miglia di velocità; quattro navi di 11,500 tonn., 14 miglia di velocità; due navi di 9800 tonn., 16 miglia di velocità; due navi di 7400 tonn., 19 miglia di velocità; due navi di 6500 tonn., 17 miglia di velocità; due navi di 15,500 tonn., 16 miglia di velocità (una di queste due navi è in trasformazione per corazzarla ai fianchi, l'altra resta com'era, cioè debolmente difesa); cinque navi di tipo antico indifese, delle quali due contano 37 anni di servizio e tre 34. Il *Duilio* che non oltrepassa le 11 miglia di velocità ed armato con cannoni ad avancarica; cinque incrociatori con ponte cellulare corazzato, da 15 a 13 anni di servizio, parecchie navi di 5^a e 6^a classe, qualcuna delle quali atta a servizio d'esplorazione, e poco più di 100 torpediniere.

Con queste nostre forze avremo da difendere un'estensione di costa per 6700 chlm. (comprese le isole di Sardegna, di Elba e di Sicilia) e dovremo preoccuparci di soccorrere Genova, ricchissimo centro di attività commerciale e d'industria; Livorno presso a poco come Genova e senza difesa locale; Civitavecchia porta di mare della Capitale; Napoli il più grande centro di popolazione, impressionabilissima, esposta alle minacce del nemico; Palermo, città egualmente cospicua, indifesa; Cagliari, l'isola d'Elba un punto strategico di facile approdo al nemico, ed appoggiare le due piazze marittime Spezia e Maddalena.

Non è questo il luogo di trattare l'ardua questione nel campo della strategia, ma pare

che debba bastare quello che ho esposto per dedurre che le risorse che si possono ottenere da una flotta scarsa e non bene costituita, sono di molto inferiore alle esigenze della difesa.

E data questa insufficienza di difesa marittima, dato che seguiamo una politica che ci mantiene a contatto con le grandi Potenze con le quali ci interessa di cooperare al mantenimento della pace, o con le quali potremmo trovarci involontariamente in conflitto, emerge di conseguenza il dilemma: o intendiamo di continuare in questa politica, ed in tal caso dobbiamo piegarci alla necessità di rafforzare la difesa navale nel più breve tempo possibile, oppure, se non possiamo rafforzare la difesa, dobbiamo rinunciare alle idee di grandezze e trarre il vantaggio economico della riduzione del bilancio che stiamo discutendo; poichè, onorevoli colleghi, io comprendo la corrente, che chiamerò militare e che io seguo, la quale ci conduce ad essere relativamente forti per assicurarci la nostra integrità nazionale, sostenendo i nostri dritti senza provocazioni, senza turbolenze per parte nostra nel consorzio delle nazioni e rimanendo invece maggiormente intenti a sviluppare tranquillamente le nostre attività industriali e commerciali; e comprendo pure l'altra corrente, che dirò economista, seguita da coloro i quali desiderano di far convergere tutte le risorse economiche della nazione unicamente alla sua prosperità ed al suo benessere interno, senza preoccuparsi di possibili conflitti internazionali, perchè eccessivamente fiduciosi nel rispetto da parte degli altri al dritto delle genti; ma non comprendo quelli che si soffermano nell'apparente ed ingannatrice calma dello spartiacqua, chiudendo gli occhi per non accorgersi dei vortici che stanno per inghiottirli da un momento all'altro.

Questi, che preferiscono di essere tra coloro che stan sospesi, dicono: « Noi non possiamo spendere per la flotta, poichè siamo esausti nelle nostre finanze e non possiamo fare altri sacrifici. Dobbiamo contentarci di quello che abbiamo e cercare di non aver guerre, facendo assegnamento sulle alleanze ». Date le premesse, mi pare che sarebbe logico concludere che conviene raccoglierci in casa nostra, disinteressandoci delle quistioni internazionali e che, essendo sicuri di non aver guerra, non è necessaria una spesa per la marina e per l'esercito

nelle presenti proporzioni, non lasciando intendere però che si può fare assegnamento sulle alleanze, poichè queste hanno soltanto valore in rapporto al contributo di forza che vi concorre, e sotto questo aspetto è specioso il ragionamento nel confondere l'alleanza con la mendicata protezione.

Dunque è tempo ormai di uscire dall'incertezza e ribadire solidamente i cardini della difesa navale determinando in modo assoluto, senza smodate pretese, quale debba essere, per costituirne una rispondevole al compito che le deve essere affidato e che si riassume in questo concetto: difendere validamente la frontiera marittima sia al largo sul mare, sia con difesa ravvicinata alla costa.

Ora, proprio a questo punto, debbo pregare l'onorevole ministro della marina, che sono lietissimo di vedere a quel banco, poichè per antica amicizia ho alto concetto delle sue doti di mente e di cuore e della sua competenza tecnica, di voler dirmi, per tranquillizzarmi, s'egli crede che la difesa navale, della quale ho parlato, sia tanto efficacemente valida da non destare preoccupazioni in caso di guerra.

Forse l'onorevole ministro non intenderà soddisfare questa mia preghiera. In tal caso non insisterò, poichè il suo silenzio sarà per me più eloquente di ogni più esauriente risposta.

Il compianto generale Ricci, che fu uno tra quelli che illustrarono il nostro esercito con opere che sono di ammaestramento nella nuova strategia, lasciò scritto:

« Il sistema difensivo di un paese non può dirsi razionalmente efficace, se non è principalmente basato sulle sue condizioni geografiche, se non si tiene conto dei probabili avversari, dei loro obbiettivi, del modo di renderli vani, in guisa che alla probabile offesa sia sempre possibile opporre proporzionale resistenza ».

Ciò posto, convengo che la soluzione del grave problema non è finanziariamente facile, nè comoda, ma non mi pare presenti tali difficoltà di fronte alle quali si debba indietreggiare; soltanto conviene scegliere la rotta (scusatemi onorevoli colleghi, se parlo da marinaio, perchè mi pare così più facile tradurre il mio pensiero), scegliere una rotta sicura che scansi quei banchi pericolosi che ci hanno fatto arenare e che si chiamano soluzioni di continuità, e navigare corrispondentemente allo stato del vento che è

la finanza, allo stato del cielo che è la politica ed allo stato del mare che è la strategia. Noi legislatori dobbiamo tener conto dei banchi ed indicare, quali piloti, lo stato del cielo e del vento, i corpi tecnici della marina ci daranno lo stato del mare, e così approderemo al porto di una difesa che affidi la sicurezza della frontiera marittima per opera di una flotta composta di unità tattiche omogenee diligentemente preparate, affinché sia maggiormente strenua quella difesa.

A conseguire questo fine è non meno necessaria l'unità di direzione nei servizi tecnici e militari della marina, che emani da un comando, da un consesso costituito per legge, affinché non risenta della mutabilità nella successione di coloro che sono chiamati al Governo.

Questa unità di direzione è vivamente desiderata per arrestare le continue perturbazioni negli ordinamenti della marina, causate dalla instabilità dei concetti fondamentali per la mutabilità dei ministri, i quali intendono ciascuno di sviluppare un programma proprio, senz'aver il tempo di portarlo a compimento.

Avrei dovuto dire qualche cosa di più preciso sulla necessità di aumentare il numero delle nostre navi e sul programma che mi parrebbe più indicato nelle presenti condizioni, ma poichè i bilanci si discutono a tutto vapore, mi riservo di parlarne quando si discuterà il progetto di legge sull'aumento delle costruzioni navali.

Ma non basta creare una flotta, è importante ancora mantenerla in grado di essere mobilitata da un momento all'altro per ogni evenienza, come ho già detto; e pure in questo campo la falce dell'economia ha mietuto, mentre è condizione tanto più necessaria, quanto maggiormente si debba fare assegnamento sulle qualità delle unità tattiche, dovendosi restringere, per ragioni di finanze, ad una forza minima.

Raccomando perciò all'onorevole ministro che le navi da battaglia, le quali non hanno bisogno di grandi riparazioni, che non sono in armamento, siano in riserva; che la Squadra in armamento sia costituita in maniera da rappresentare una vera forza navale pronta sempre ad ogni evenienza; e che non si facciano riduzioni di personale, nè riduzioni di spese, perchè economizzare col retribuire meno di ciò che si deve, è ingiusto.

Da qualche tempo a questa parte si è creato una leggenda che avvolge l'Amministrazione della marina nell'ombra del sospetto, tante sono le aspre censure e gl'ingiuriosi dubbi sollevati sulla regolarità del suo funzionamento da accusatori di animo deliberatamente avverso, oppure sospettosi per natura, o ambiziosi di potere, o incoscienti. Il tribunale del buon senso assolverà questi ultimi, gli altri saranno irrimediabilmente condannati dal tribunale del patriottismo, perocchè rivolgere l'opinione pubblica contro coloro che onestamente fanno il loro dovere e che un giorno offriranno con entusiasmo il loro contributo di sacrificio sull'altare della patria, è colpa, e la è anche maggiore quando si discredita una istituzione che dev'essere uno dei forti baluardi della difesa nazionale.

Ribelliamoci perciò a raccogliere quelle voci di discredito, e sia più gradito che io ripeta oggi, con legittimo orgoglio, ciò che disse Sir Nowel Salmon, ammiraglio comandante in capo a Portsmouth, alla presenza di oltre un centinaio di ufficiali inglesi ed italiani nel 1895, quando la nostra squadra visitò quel porto. Egli disse della nostra marina che fu alla testa di ogni altra nazione per le costruzioni navali e maestra delle altre per artiglieria navale.

Strano e desolante raffronto! In quel tempo ci rimeritava il plauso, oggi si tenta di colpire col discredito calunnioso.

Non nego che il nostro funzionamento amministrativo sia intralciato talvolta da leggi e da regolamenti eccessivamente fiscali, e tiranneggiato dalla burocrazia: questo però accade anche nelle altre Amministrazioni dello Stato. E se alcune semplificazioni potranno migliorarne il procedimento e far conseguire qualche economia, io non dubito che l'onorevole ministro dedicherà la sua chiara intelligenza e la sua mente equilibrata anche allo studio di qualche possibile riforma in questo ramo.

E volgo al termine, o signori, con qualche considerazione sul personale. Io penso che ufficiali e bassa forza, a qualsiasi corpo della marina appartengano, formano un complesso che è ciò che abbiamo di più pregevole in marina.

Essi danno largo affidamento della loro opera valorosa quando fossero chiamati a prestarla. Quarant'anni di esperienza sul mare me ne hanno offerto incontestabili prove in ogni con-

tingenza. Essi meritano interessamento ed incoraggiamento, anzichè essere colpiti da sospetti.

Mi sembra che sarebbe opportuno qualche ritocco sulla legge d'avanzamento, ma vedrà il ministro, che l'ha studiata altra volta profondamente, se ciò sia conveniente.

È però desiderabile che si trovi modo di salvare alcuni valorosi comandanti dalla falce della legge sui limiti di età. Non intendo però di accennare a necessità di toccare i principî fondamentali di questa legge; invece richiamo all'attenzione dell'onorevole ministro che nel 1873 ebbe effetto temporaneo una legge che fu molto feconda di bene per la marina, perchè eliminò i non valori per scarsità di idoneità tecnica e fisica, e che oggi, applicata, ci farebbe conservare ufficiali che affidano, per le loro eccelse qualità, la riuscita di ottimi futuri capi della marina.

Lieti di sapere che la marina ha un personale colto, intelligente, audace, di quell'audacia che è disprezzo della morte al servizio del patriottismo, non dobbiamo scarseggiare nel fornire i fondi per mantenerlo esercitato e per fornire le navi sulle quali spiegheranno valore per la gloria d'Italia.

L'ora della verità, come l'ora della giustizia, è lenta a venire, e spesso giunge quando è già passata l'ora del pentimento; ed è saggezza di Governi e di popoli assicurarsi del presente col pensiero costante per l'avvenire, in ispecie quando si debba prevedere minaccioso. Questa è vera carità di patria, e noi ricordiamo questo dovere per incoraggiare il Governo a presentare un progetto completo di difesa navale.

Onorevoli colleghi, al principio di questo secolo morente l'ammiraglio che fu un genio sul mare col segnale: «L'Inghilterra si attende che ognuno faccia il suo dovere», lasciò un grande ammaestramento nella scuola del dovere. Egli, mentre chiudeva gli occhi esalando l'ultimo respiro, intravedeva le bandiere del segnale ancora spiegate sull'albero del suo vascello, quando nello stesso tempo gli veniva l'annuncio che il suo amico e dipendente Collingwood completava l'opera da lui iniziata ed arricchiva la gloria di Albione di un'altra vittoria.

I nostri marinai hanno nel cuore quel segnale ed affronteranno impavidi una morte cer-

tamente gloriosa. Concediamo loro l'ambito premio della vittoria ed il supremo conforto di pensare negli ultimi momenti che il sacrificio di loro stessi fu fecondo per la prosperità futura d'Italia.

In nome dunque della patria rafforziamo la flotta. (*Vive approvazioni*).

MORIN, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro della marina*. Ho seguito attentamente il brillante discorso del senatore Accinni, e dal suo complesso ho rilevato che egli appartiene piuttosto alla scuola di coloro ai quali piace di sentenziare su ciò che si deve fare, anzichè a quella più modesta di coloro i quali si piegano a discutere su ciò che si può fare...

ACCINNI. Domando la parola.

MORIN, *ministro della marina*. Egli ha svolto, per quanto sommariamente, un programma relativo alla nostra difesa navale, prendendo per base lo sviluppo delle nostre coste e l'impegno che questo sviluppo porterebbe per una azione che noi dovessimo svolgere in caso che esse fossero minacciate. Altri, per ciò che riguarda il programma della nostra flotta, hanno formule di genere analogo, tutte però più o meno aprioristiche. Per esempio: L'Italia deve avere una marina proporzionata allo sviluppo delle sue coste; una marina corrispondente all'estensione del suo commercio marittimo; una marina, se non capace di prendere sempre l'offensiva, almeno bastevole per la semplice difensiva; e così via dicendo.

Coloro i quali enunciano queste sentenze, generalmente trascurano di concorrere con qualche opportuna delucidazione a sgombrarle dal nebuloso e dal vago, in cui sono involute. Se non trascurassero di far ciò, si accorgerebbero che il dire che l'Italia deve avere un naviglio proporzionato a tutti questi compiti è dire poco più di nulla, finchè non si aggiunge contro quale nemico essi devono assumersi, e in quali condizioni relativamente alle alleanze; si accorgerebbero infine che, non solo una flotta come quella che eglino vorrebbero, ma nemmeno una flotta considerevolmente superiore a questa, sarebbe tale da dispensarci dall'obbligo di seguire una politica estera oculata, prudente e saggia.

Deriva forse da ciò che noi non dobbiamo curare colla massima assiduità e col più grande impegno l'incremento delle nostre forze navali? No davvero.

Noi non dobbiamo adagiarci rassegnati nello stato presente; dobbiamo invece fare ogni sforzo per essere il più possibile forti sul mare; perchè più saremo forti, più ci troveremo in grado di seguire una politica estera attiva, efficace e proficua per il nostro paese; ma non dobbiamo pascerci d'illusioni irrealizzabili; dobbiamo applicarci a progredire in modo graduato e continuo, in stretta armonia con lo sviluppo delle nostre risorse, consolidando gelosamente ogni stadio del nostro progresso, e non ponendone a repentaglio il seguito con propositi, che, se tradiscono lo stimolo d'una patriottica impazienza, non mi pare siano in completo accordo col senso dell'opportunità e con la realtà delle cose.

L'onor. senatore Accinni ha parlato di mancanza di unità di direzione nei servizi della marina, ed ha invocato la costituzione di un ufficio il quale assicuri questa unità e la costanza nell'indirizzo tecnico, indipendentemente dalla variabilità dei criteri che possono dominare al Ministero.

Io ritengo che ciò che il senatore Accinni considera sia presso a poco un'utopia. È ben difficile costituire un consesso, od altro ente qualsiasi all'infuori del Ministero, il quale adempia al compito a cui egli lo vorrebbe designato.

Qualcuno ha citato per esempio l'ammiragliato inglese. Ebbene, chi considera l'ammiragliato inglese come un ufficio organizzato con questi criteri non lo conosce abbastanza; poichè esso è un consesso presieduto da un capo (il primo Lord) che è il vero ministro responsabile, ed è coadiuvato da collaboratori (gli altri Lords) che normalmente entrano in carica con lui, o vi sono confermati, e si dimettono quando egli ne esce.

Noi abbiamo un Consiglio Superiore di marina, che è un ente consultivo, il quale fornisce certamente appoggio e lumi al ministro; ma non sarebbe in alcun modo ammissibile che esso avesse azione direttiva, e si sostituisse al Ministro. Ciò sarebbe, d'altronde, anche contrario al principio della responsabilità ministeriale.

Ha parlato l'onor. senatore Accinni dell'opportunità di modificare l'attuale legge d'avanzamento. Concordo con lui in tale giudizio, e realmente credo che questa legge debba essere

ritoccata; mi propongo di farlo, quando sarà tempo opportuno, presentando al Parlamento qualche proposta di variazione.

Non mi parrebbe invece che sia il caso di mutare la legge sui limiti d'età. Questa legge è buona ed opportuna; e se conduce talvolta al caso doloroso di eliminare dal servizio eccellenti ufficiali in età in cui potrebbero ancora prestare validi servizi, presenta però il grande vantaggio di disciplinare in modo meccanico ed automatico la delicata materia dei collocamenti in servizio ausiliario ed a riposo, e di togliere da queste disposizioni qualunque carattere personale e qualunque apparenza di arbitrio.

Il senatore Accinni vorrebbe un programma completo di difesa navale; ma questo programma deve appoggiarsi ad un corrispondente programma finanziario. Ora il nostro programma finanziario, oltre che dal bilancio, è rappresentato dal disegno di legge per la spesa straordinaria di 32 milioni presentata alla Camera dei deputati. Questa spesa, aggiunta alla somma di circa 6 milioni della quale si è oltrepassato l'assegnamento per le costruzioni navali durante l'esercizio passato, porta ad un complesso di 38 milioni di spesa straordinaria, che corrisponde all'incirca alla somma chiesta al Parlamento dal mio predecessore, e rappresenta lo sforzo massimo che, nelle nostre condizioni attuali, la finanza può fare per le costruzioni navali in aggiunta al capitolo ordinario della « Riproduzione del naviglio ».

Ora che programmi di costruzioni si possono concretare con un capitolo ordinario di 24 milioni, e con una assegnazione straordinaria di 32 milioni in quattro anni, quando le navi costano dai 20 ai 30 milioni?

Chiamiamolo pure un programma, se vogliamo, ma non può essere che il progetto di costruzione di poche navi; a meno che non intendiamo fare preventivi a lunga scadenza, i quali implicherebbero la rinuncia anticipata a tutti i progressi che, durante il periodo che essi comprendono, potrebbero realizzarsi.

Per ultimo, il senatore Accinni ha parlato della sfiducia che incombe da qualche tempo sopra l'Amministrazione della marina e sopra tutti i servizi che si riferiscono all'armata; e io non posso che unirmi a lui per deplorare vivamente questo fatto.

È vero. Da qualche tempo molte acerbe critiche sono state rivolte all'andamento dei servizi della marina militare. Un'onda nefasta di sfiducia è passata sulla sua Amministrazione, nel momento stesso in cui numerose voci sorgevano a chiedere che si mettessero a sua disposizione maggiori risorse; tanto che non pochi sono ora coloro i quali pongono in dubbio se sia cosa saggia fornire di nuovi mezzi questo servizio pubblico, per il quale, se si credesse a taluni, quelli già avuti non sarebbero stati convenientemente impiegati.

Ebbene, tutte queste critiche, tutte queste acerbe censure non hanno alcun fondamento; lo dichiaro con la più sicura e sincera coscienza di essere nel vero.

Il materiale della nostra marina è rimasto, senza dubbio, assai arretrato; ma, intendiamoci bene, arretrato relativamente, arretrato cioè in confronto di quello delle altre principali nazioni marittime. (*Mormorio*). E come quest'effetto non avrebbe dovuto prodursi, quando, in un tempo in cui i progressi e le trasformazioni sono state così numerose, noi eravamo costretti a diminuire gli assegnamenti al nostro bilancio militare marittimo, mentre le altre nazioni aumentavano i loro a centinaia di milioni? Questa è la ragione per cui noi siamo relativamente indietro.

Se i severi critici dell'Amministrazione marittima avessero seguito i progressi che sono stati fatti negli ultimi 12 o 15 anni, se possedessero la competenza tecnica occorrente per giudicare delle conseguenze di questi progressi, se infine tenessero esatto conto delle date alle quali furono compilati i disegni delle nostre navi, e li confrontassero coi disegni eseguiti alle stesse epoche presso le altre principali nazioni, vedrebbero che non è intervenuto alcun fatto di qualche entità, il quale autorizzi ad ammettere che sia svanita ad un tratto la buona reputazione per tanti anni acquisita alle costruzioni della nostra marina.

E se gli stessi critici seguissero bene l'andamento di tutti gli altri servizi della marina, ed avessero gli elementi necessari per giudicarli, riconoscerebbero che questa marina così criticata, e contro la quale sembra che improvvisamente si sieno concentrate tutte le censure e tutte le accuse, in realtà lavora efficacemente,

progredisce, e non ha, per nessuna ragione, demeritato la fiducia del Paese.

Io non ho altro da aggiungere, sembrandomi di avere così risposto a tutti i punti che l'onorevole senatore Accinni ha toccato nel suo discorso.

Certamente verrà una occasione più favorevole per trattare a lungo, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, la questione della marina; e allora, se ancora può esservi dubbio circa la correttezza di tutti gli atti dell'Amministrazione marittima, circa la regolarità di tutti i nostri servizi, io credo che questi dubbi svaniranno nel modo il più completo, e ho fede che resterà luminosamente dimostrato, che la marina è tale quale si deve attendersi che sia, dati i mezzi che le furono concessi e le circostanze per le quali è passata; e che, se un giorno essa sarà chiamata a dar prove di sé, certamente queste prove non risulteranno inferiori a quanto la nazione ha diritto di aspettarsi da lei (*Approvazioni*).

ACCINNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCINNI. Io non avrei fatta sentire un'altra volta la mia voce in questa discussione, se una parola dell'onorevole ministro, che io non aspettava al mio indirizzo, non mi obbligasse a dare qualche schiarimento.

L'onorevole ministro ha cominciato col mettermi fra coloro che sentenziano. Ora questa è un'accusa di pretenzioso che io francamente non accetto, ed è un'accusa che mi punge tanto più, in quanto che è la prima volta che ho l'onore di essere giudicato da quest'eletta assemblea in un discorso che io faccio.

Ora io non credo che ci sia stato nessuna delle mie argomentazioni che abbia dato all'onorevole ministro della marina il diritto di pensar che io volessi sentenziare.

Io ho parlato molto trepidante ed ho tremato parlando per la prima volta in presenza di questa eletta assemblea; immaginate dunque se io volessi sentenziare. Ho ceduto a un imperioso e coscienzioso dovere che m'impone il patriottismo, di dire la verità sulla difesa navale e l'ho detta nuda e cruda, senza sentenziare nulla. Quindi mi duole di non esser d'accordo con l'onorevole ministro della marina sopra certi punti, ma il dovere verso la patria è su-

periore a ogni riguardo e ad ogni sentimento di amicizia personale.

L'onorevole ministro parlando della legge sui limiti di età, ha detto che io volevo modificarla. Lungi da me questo apprezzamento, perchè ho detto che non intendo toccarne i principî fondamentali. Se ho suggerito una legge che fu applicata nel 1873, è perchè essa eliminando dei non valori, darebbe ai buoni il mezzo di andare avanti e di non esser colpiti da quella sui limiti di età.

L'onorevole ministro ha parlato anche di un ente che io vorrei all'infuori del Ministero: ma per quanto ignorante fossi di diritto costituzionale, non posso immaginare che il ministro pensi che non sappia che egli è il solo responsabile e che da lui debbono sortire tutti gli ordini. La concentrazione dei servizi tecnici non è intesa al di fuori del ministro: è intesa alla dipendenza del ministro per dargli i consigli tecnici dei quali poi egli tien conto secondo i mezzi di cui dispone, e secondo la parte di responsabilità che si trova implicata nelle disposizioni che deve dare.

Io finalmente ho detto, accennando ad un avvenire che potrebbe essere minaccioso, ac-

cennando ai pregi del nostro personale, accennando alla nostra condizione, incoraggiamo il Governo a presentare un programma di difesa navale.

Se l'onor. ministro crede che non dobbiamo incoraggiare il Governo a presentare un programma di difesa navale, egli sarà responsabile delle conseguenze che ne verranno.

Io non ho detto di imporre al Governo un programma di difesa navale, ho detto incoraggiamo il Governo a presentare un programma di difesa navale appunto perchè da noi deve partire l'incoraggiamento perchè siamo noi che dobbiamo votare i fondi per metterlo in esecuzione.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura:

DI SAN GIUSSPPE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,094,750 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	65,000 »
3	Consiglio superiore di marina - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse)	35,122 »
4	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	10,000 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,000 »
6	Spese di stampa	74,950 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,900 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
9	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	60,000 »
10	Spese casuali	40,000 »
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		1,416,722 »
Debito vitalizio.		
12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	5,138,000 »
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	18,000 »
		5,156,000 »

Spese per la marina mercantile.		
14	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,093,174 »
15	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima.	57,000 »
16	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	15,000 »
17	Spese varie della marina mercantile	120,000 »
18	Sussidi ad istituti della marina mercantile	218,572 »
19	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
20	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3 ^a) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
		<hr/>
		11,533,746 »
Spese per la marina militare.		
21	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento	5,958,100 »
22	Stato maggiore generale della regia marina	3,400,000 »
23	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,325,000 »
24	Corpo di commissariato militare marittimo	827,200 »
25	Corpo sanitario militare marittimo	671,410 »
26	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie	12,000,000 »
27	Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegnati alle masse individuali dei raffermati (Spesa obbligatoria)	1,501,700 »

ACCINNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACCINNI. Ho domandato la parola per una semplice preghiera all'onor. ministro della marina. So che l'onor. ministro ha intenzione di presentare un disegno di legge sulle rafferme, ed io sopra questo argomento non lo trattengo.

Io lo pregherei di prendere in considerazione se non convenga rivedere la tabella degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, poichè vi è una grande disparità di rapporti tra ufficiali e sott'ufficiali in ciascuna categoria del Corpo Reale equipaggi.

Questa disparità è fortissima, soprattutto per la categoria timonieri, ed è forse dove gli ufficiali necessitano di più. Ad ogni modo vedrà il signor ministro se sia da tenere in conto questa mia raccomandazione. Poi vi è l'altra categoria furieri che ha avuto molte riduzioni, ed io pregherei pure il ministro di considerare se non c'è il modo di sfollare un poco l'elemento vecchio perchè le promozioni procedano un poco meglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

MORIN, ministro della marina. Riguardo alla

legge sulle rafferme, alla quale allude l'onorevole Accinni, posso dargli delle assicurazioni.

Questa legge io la credo necessaria; tanto più dopo che il mio predecessore, cedendo ad una inesorabile necessità finanziaria, abolì la paga di anzianità.

È appunto come disposizione da sostituirsi a quella relativa alla paga d'anzianità che l'onorevole Bettolo aveva preparato il nuovo disegno di legge che migliora il sistema dei premi di rafferma. Io presenterò, senza variazioni, al Parlamento questo progetto, e se, come spero, sarà approvato, troveremo in esso un mezzo presso a poco equivalente a quello della paga d'anzianità per incoraggiare a rimanere al servizio quei provetti sottufficiali e quei marinai specialisti dei quali ogni giorno si prova sempre più vivo il bisogno.

In quanto alla ripartizione dei gradi di ufficiali del corpo R. equipaggi fra le varie specialità del corpo stesso, mi associo alle consi-

derazioni fatte dall'onorevole Accinni. Ritengo anch'io che si possa fare una ripartizione un po' più equa di questi gradi; ed è conforme a giustizia che tutti i sottufficiali del corpo R. equipaggi abbiano la medesima probabilità di diventare ufficiali.

Farò però osservare al senatore Accinni che questo è un provvedimento il quale non può essere preso in maniera che abbia subito il suo effetto. È una misura la quale dev'essere preparata in guisa da entrare in vigore gradatamente. In questo senso, e con queste riserve, accetto la raccomandazione che mi è fatta dall'onorevole senatore Accinni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo n. 27 nella somma di lire 1,501,700.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

28	Ufficiali in posizione ausiliaria	95,000	»
29	Personale civile tecnico	1,345,400	»
30	Personale contabile, commessi, scrivani locali e guardiani di magazzino	1,445,000	»
31	Carabinieri reali	305,800	»
32	Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	180,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	29,054,610	»

	<i>Riporto</i>	29,054,610 »
33	Servizio semaforico - Materiale	230,000 »
34	Difese locali delle piazze marittime - Personale (Spese fisse) . . .	300,000 »
35	Viveri a bordo ed a terra	7,840,000 »
36	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	198,000 »
37	Giornate di cura e materiali d'ospedale	481,364 »
38	Distinzioni onorifiche	12,000 »
39	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione	6,568,800 »
40	Materiali di consumo per le regie navi	1,700,000 »
41	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina	99,550 »
42	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili	300,000 »
43	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi	120,000 »
44	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	146,632 29
45	Servizio idrografico - Personale	38,312 »
46	Servizio idrografico - Materiale	250,000 »
47	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	32,000 »
48	Spese di trasferta del personale, missioni	500,000 »
49	Spese per trasporti di materiali	125,000 »
50	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente - Scafi e motori	7,360,000 »
51	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente - Scafi e motori	5,790,000 »
51 <i>bis</i>	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente - Artiglieria ed armamenti	4,900,000 »
52	Artiglieria ed armamenti - Materiale	2,200,000 »
53	Mano d'opera per la manutenzione del materiale di artiglieria ed armamenti	2,223,025 »
	<i>Da riportarsi</i>	70,469,293 29

	<i>Riporto</i>	70,469,293 29
54	Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,353,000
55	Riproduzione del naviglio L. 24,500,000, ripartite come segue:	24,500,000 »
	1° Costruzione della nave da battaglia di 1ª classe, <i>Benedetto Brin</i> , nel regio cantiere di Castellammare	7,516,330 »
	2° Costruzione della nave da battaglia di 1ª classe, <i>Regina Margherita</i> , nel regio arsenale di Spezia	7,379,895 »
	3° Costruzione della nave da battaglia di 2ª classe, incrociatore corazzato, <i>Francesco Ferruccio</i> , nel regio arsenale di Venezia	4,776,078 »
	4° Allestimento della nave da battaglia di 1ª classe, <i>Emanuele Filiberto</i> , nel regio arsenale di Napoli	876,000 »
	5° Allestimento della nave da battaglia di 6ª classe, <i>Agordat</i> , nel regio cantiere di Castellammare	23,000 »
	6° Allestimento delle navi da battaglia di 6ª classe, <i>Coalit</i> , nel nel regio arsenale di Napoli	19,000 »
	7° Ultimazione delle nave da battaglia di 2ª classe, incrociatore corazzato, <i>Giuseppe Garibaldi</i> in costruzione nel cantiere Ansaldo di Sestri Ponente	414,240 »
	8° Ultimazione della nave da battaglia di 2ª classe, incrociatore corazzato, <i>Varese</i> , in costruzione nei cantieri fratelli Orlando di Livorno	801,534 »
	9° Costruzione di navi caccia-torpediniere e torpediniere di alto mare e cioè:	
	Caccia-torpediniere <i>Dardo</i> , Elbing (Schichau)	184,900 »
	Id. <i>Strale</i> , id.	208,334 »
	Id. <i>Ostro</i> , id.	260,434 »
	Id. <i>Euro</i> , id.	260,434 »
	Id. <i>Nembo</i> , Napoli (Pattison)	297,000 »
	Id. <i>Turbine</i> , id.	320,434 »
	Id. <i>Aquilone</i> , id.	320,434 »
	Id. <i>Borea</i> , id.	320,434 »
	<i>Da riportarsi</i>	24,011,481 »
		97,322,893 29

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	97,322,893 29
	<i>Riporto L.</i> 24,011,481 »	
10°	Costruzione di rimorchiatori - Rimorchiatore tipo Atlante, Napoli (Pattison)	333,092 »
11°	Costruzione di rimorchiatori - Rimorchiatore tipo 21, Venezia (Layet)	55,809 »
12°	Costruzione di rimorchiatori - Rimorchiatore tipo 21, Chioggia (Fratelli Poli)	55,809 »
13°	Costruzione di una cisterna da porto, Venezia (Vianello Moro)	43,809 »
	Totale del Capitolo L. <u>24,500,000</u> »	
	TITOLO II.	97,322,893 29
	Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
56	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	38,000 »
57	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse)	50,480 »
	Spese per la marina militare.	88,480 »
58	Costruzioni navali - Quelle indicate al capitolo n. 55 - Legge 30 giu- gno 1887, n. 4646 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
59	Difesa delle coste (Spesa ripartita)	200,000 »
60	Fortificazioni della Maddalena e loro armamento (Spesa ripartita)	200,000 »
61	Acquisto di siluri (Spesa ripartita)	500,000 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	900,000 »
	Partite che si compensano nell'entrata.	
62	Fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
63	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative	2,660,380 28

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,416,732 »
Debito vitalizio	5,156,000 »
Spese per la marina mercantile	11,533,746 »
Spese per la marina militare	97,322,803 29
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	115,429,361 29

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	88,480 »
Spese per la marina militare	900,000 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	988,480 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 »
--------------------------------------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	4,488,480 »
--------------------------------------------------------------	--------------------

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	119,917,841 29
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	2,660,380 28
-----------------------------------------------------	---------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	116,417,841 29
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	3,500,000 »
	<hr/>
	119,917,841 29
	<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro	2,660,380 28
	<hr/>
TOTALE GENERALE	122,578,221 57
	<hr/>

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 1° luglio 1877, n. 3960 e 30 giugno 1887, n. 4616.

La somma di L. 900,000 rimasta disponibile sulle somme per spese straordinarie per la marina militare assegnate e ripartite con le leggi 30 giugno 1887, n. 4616 e 28 luglio 1891, n. 352 resterà stanziata nella parte ordinaria del bilancio, al capitolo: « Rinnovamento del naviglio, per L. 500,000 nell'esercizio 1900-1901 e per L. 400,000 nell'esercizio 1901-1902.

(Approvato).

Art. 3.

A principiare col bilancio di previsione del 1901-1902, quei lavori per estesi restauri e per importanti modificazioni delle navi, per i quali

l'art. 56, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto del 20 giugno 1895, n. 431, richiedono l'ordine preventivo e la preventiva autorizzazione del Ministero della marina, saranno segnate in articoli speciali.

Per ciascuna nave cui i detti lavori si riferiscono, sarà acceso un articolo così in preventivo come in consuntivo.

(Approvato).

Art. 4.

A principiare col 1901-1902 dovrà essere annesso al bilancio del Ministero della marina l'elenco delle navi che siano da radiarsi durante l'esercizio, oppure la dichiarazione che non vi ha luogo a fare radiazioni.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Proposta del senatore Finali.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Il nostro collega, senatore Guerrieri-Gonzaga, si preparava a venire fra noi per prender parte a quest'ultima seduta dell'anno, quando lo ha colpito improvvisamente la morte di sua moglie, egregia donna con la quale egli

si trovava in unione fino dal 1850 quando si conobbero a Ginevra, ove erano ambedue profughi, ella con la famiglia dalla Germania, egli dall'Italia.

Prego l'onorevole nostro presidente di voler proporre al Senato d'inviare le nostre sincere condoglianze all'egregio ed amato collega. (*Bene. Approvazioni*).

PRESIDENTE. A questo, per suo conto, la Presidenza aveva già pensato; ad ogni modo pongo ai voti la proposta del senatore Finali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata all'unanimità).

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1900-1901 » (N. 67).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901.

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 67).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

LEVI. Non ho chiesto facoltà di parlare per entrare nel pelago della discussione finanziaria; vi sarà presto tempo e maggiore opportunità di farlo, purchè però le condizioni politico-parlamentari non ci ripiombino in un nuovo provvedimento. Mi associo intanto alle raccomandazioni fatte nella relazione che precede il disegno di legge in discussione, dalla Commissione di finanza e passo, senz'altro, all'argomento che mi muove a parlare e sul quale non intratterrò che per pochi minuti il Senato.

Ne è per rivolgere una raccomandazione al ministro delle finanze *interim* del tesoro, che io parlerò della Cassa dei depositi e dei prestiti, perchè una raccomandazione sarebbe superflua, ma piuttosto per fare a lui una domanda.

Egli infatti conosce meglio di me le condizioni, l'importanza, smisuratamente aumentata negli ultimi tempi, della benemerita istituzione e meglio d'ogni altro può misurare i pericoli che su di essa incombono. Ma qualora ciò non

fosse, a convincere lui e gli altri dell'entità del gravissimo argomento basterebbe la lettura delle parole che si trovano scritte a pagina 34 della sobria, chiara e *veritiera* esposizione finanziaria, letta alla Camera dei deputati dall'onor. Rubini nella seduta delli 2 del corrente mese. Negli anni 1889-90 91, mentre avevo l'onore di appartenere alla Commissione di vigilanza di detta Cassa, mi venne commesso varie volte di manifestare eguali dubbi e timori ai due rami del Parlamento. Sulle prime, per ragioni finanziarie e di altro ordine, non vennero accolte le osservazioni della Commissione; poi finalmente nel 1890, riconosciuta la gravità delle cose, riguardo specialmente al fondo di riserva, dichiarato inferiore allo scopo, si annunciò un provvedimento. È chiaro infatti che se un fondo di riserva di 4 milioni poteva dirsi sufficiente quando il movimento della Cassa si riduceva a 50 o 60 milioni, più non lo poteva essere quando il movimento stesso aveva raggiunto gli 800 milioni e aveva con uno stock di rendita di 600 milioni circa.

Si tradusse quindi in atto dal Ministero del tesoro d'allora l'annunciato provvedimento, disponendo che venissero aggiunti a moltiplico dei 4 milioni del fondo di riserva, gl'interessi su di essi maturanti, per cui tale fondo ammonta oggi a L. 4,199,416 12. Ma ad una tale situazione pericolosa si aggiunge ora la minaccia che deriva dalle disposizioni legislative intorno ai prestiti, alle provincie ed ai comuni.

Orbene: l'ex-ministro del tesoro, onor. Rubini, nel trattare di questa materia, chiude il brano relativo della sua esposizione dicendo essere necessità di provvedere allo scopo di scongiurare queste minacce e questi pericoli. Io adunque intorno a questo rivolgo domanda all'onor. Chimirri, ministro delle finanze, *interim* del tesoro, non perchè egli abbia a dirmi come provvederà, ma soltanto dica al Senato se creda che si debba provvedere.

Noi attenderemo poi che, in un tempo non lontano, i fatti corrispondano alle parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

CHIMIRRI, ministro delle finanze *interim* del tesoro. L'onor. senatore Levi ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento su questo importantissimo istituto, il quale, da modeste origini, è salito ad un'importanza considerevole

accrescendo d'anno in anno i suoi organismi e le sue mansioni.

I risparmi ad esso affidati ascendono già a 669 milioni. È più che giusta perciò la sollecita preoccupazione di coloro, che vogliono vederlo consolidato in guisa da poter risponderne sempre e degnamente agl' impegni che assume e alla fiducia del paese.

Mercè le cure della Commissione di vigilanza, di cui l'onor. Levi faceva parte, la Cassa dei depositi e prestiti, accrebbe il fondo di riserva, investendolo in rendita pubblica e capitalizzando gl'interessi.

La legge del 1896 vi destinò inoltre il decimo degli utili e così il fondo di riserva da 4 milioni è già salito a 7,197,000 lire.

Crescendo d'anno in anno la messa dei depositi a risparmio, si avvisò la necessità di costituire un fondo di riserva speciale per questo importantissimo ramo di gestione, e colla legge del 1897 vi si provvide, assegnando alla costituzione di detto fondo tre quinti degli utili netti accertati il 31 dicembre 1896, cioè L. 9,663,003 40, e colle aggiunte di una percentuale sugli utili successivi questo primo fondo è già cresciuto a 12 milioni e 460,000 lire.

Alle varie funzioni della Cassa dei depositi e prestiti, fu aggiunta di recente la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, che l'onor. Levi vorrebbe vedere preservata e messa al coperto da qualsiasi pericolo.

Anche a questa gestione fu assegnato un fondo speciale di garanzia con la legge del

16 aprile 1898, la quale vi destina tutti gli utili netti derivanti dalle operazioni della sezione, prelevata soltanto l'imposta di ricchezza mobile.

Se questo fondo, che al 31 dicembre 1899 era di L. 447,712 73, s'invertisse in rendita, come i 4 milioni della riserva originaria, acquisterebbe presto maggiore consistenza.

Ma la cautela maggiore per questa gestione speciale deve cercarsi nell'oculatazza con la quale devono concedersi i prestiti ai comuni ed alle provincie.

Come vedesi, non si è nulla trascurato per dare saldo fondamento a questo grande Istituto nazionale, che rende tanti e così importanti servizi al paese.

Ma la sua stessa importanza e il credito, di che esso gode, ci fanno obbligo di vigilarlo con ogni cura perchè possa adempiere le svariate funzioni commessegli con scrupolosa previdenza, che non è mai soverchia quando si amministra tanta mole di sudati risparmi, che dagli uffici postali si riversano in questa Cassa centrale sotto gli auspici e la fede del Governo.

LEVI. Ringrazio e prendo atto delle parole del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore segretario Chiala di darne lettura.

CHIALA, segretario, legge:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	2,496,234 80
2	Redditi del patrimonio mobiliare	2,258,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,630,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	734,600 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,500,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,302,000 »
8	Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell' art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	400,309 »
10	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	200,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	310,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	72,500,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	15,910,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	101,315,143 80

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	101,315,143 80
15	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessore esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	35,000 »
16	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	2,200 »
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	27,000 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	658,000 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893)	65,000 »
	Contributi.	102,102,343 80
	<i>Imposte dirette.</i>	
20	Imposta sui fondi rustici	104,010,000 »
21	Imposta sui fabbricati	89,300,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	287,034,700 »
		480,374,700 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
23	Tasse di successione	38,000,000 »
24	Tasse di manomorta	6,100,000 »
25	Tasse di registro	60,000,000 »
26	Tasse di bollo	67,900,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	13,500,000 »
28	Tasse ipotecarie	7,000,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	8,500,000 »
		201,000,000 »

<i>Tasse sugli affari</i>		
<i>in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 agosto 1874, n. 1945)	21,910,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
32	Tasse di fabbricazione	90,400,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	219,000,000 »
34	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,225,000 »
35	Dazio di consumo della città di Napoli	800,000 »
36	Dazio di consumo della città di Roma	1,300,000 »
		361,725,000 »
<i>Privative.</i>		
37	Tabacchi	196,500,000 »
38	Sali	74,000,000 »
39	Lotto e tassa sulle tombole	67,500,000 »
		338,000,000 »
Proventi di servizi pubblici.		
40	Poste	62,500,000 «
41	Corrispondenza telegrafica e telefonica	15,000,000 »
42	Tasse di pubblico insegnamento	8,340,000 »
43	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,204,000 «
	<i>Da riportarsi</i>	91,044,000 »

	<i>Riporto</i>	91,044,000 »
44	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
45	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	500,000 »
46	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	103,597 »
47	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	916,500 »
48	Proventi delle carceri	5,900,000 »
49	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	25,000 »
50	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	9,000 »
51	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
52	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	147,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	100,165,697 »
53	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,906,813 96
54	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	288,500 »
55	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	258,800 »
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,827,367 75
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,362,150 »
58	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,127,768 28
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	2,276,650 »
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,166,532 55
	<i>Da riportarsi</i>	21,214,612 54

	<i>Ripporto</i>	21,214,612 54
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	192,132 29
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	1,060,514 67
	Entrate diverse.	22,467,259 50
63	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	905,000 >
64	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	7,350,000 >
65	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,300,000 >
66	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	570,000 >
67	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,900,000 >
68	Proventi e ricuperi di portafoglio	5,000,000 >
69	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	300,000 >
70	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 186	per memoria
71	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	per memoria
72	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	per memoria
73	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesì dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	20,000 >
74	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	20,352,000 >

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	20,352,000 »
75	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,233,500 »
76	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,296,000 »
77	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,675,000 »
	TITOLO II.	25,556,500 »
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
78	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	752,021 77
79	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	172,800 »
80	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	705,132 »
80 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle spese per opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	301,500 »
81	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	25,508 60
82	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	258,000 »
83	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,301,708 86
84	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
85	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	600,000 »
86	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	2,000 »
87	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	4,118,671 23

	<i>Riporto</i>	4,118,671 23
88	Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione per la città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana, in conformità degli articoli 9 (comma <i>b</i>) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
	Entrate diverse.	<hr/> 4,118,671 23 <hr/>
89	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	120,000 >
90	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	33,360 94
91	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
92	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
93	Versamento di L. 1,300,000 da farsi in tre rate dal comune e dalla provincia di Bologna per i lavori occorrenti alla università (art. 3 della Convenzione approvata colla legge 26 marzo 1899, n. 106).	433,333 33
93 <i>bis</i>	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236	<i>per memoria</i>
94	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	<hr/> 586,694 27 <hr/>
95	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	151,306 86
96	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	<hr/> 151,306 86 <hr/>
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
97	Vendita di beni immobili	1,500,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,500,000 > <hr/>

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	1,500,000 »
98	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	350,000 »
99	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	1,910,000 »
100	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	539,525 78
101	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319 ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
102	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
103	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
103 bis	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	1,500,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	<hr/> 5,813,365 78 <hr/>
104	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	95,299 61
105	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	131,363 72
106	Riscossione di anticipazioni varie	514,475 04
106 bis	Somma da versarsi dall'Amministrazione del fondo pel culto in seguito a transazione di vertenze relative ad anticipazioni fatte dal tesoro all'antica Cassa ecclesiastica di Torino	2,300,000 »
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	<hr/> 3,041,138 37 <hr/>
107	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	350,000 »

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	350,000 »
108	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		350,000 »
Partite che si compensano nella spesa.		
109	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
110	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
111	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	37,000 »
112	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	800,000 »
113	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
		4,507,000 »
Ricuperi diversi.		
114	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4 50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,220,000 »
115	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		1,220,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
116	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	15,617,647 73
117	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,037 60
118	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	8,692 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,631,377 33

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	
	15,631,377 33	
119	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,563,740 »
120	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	3,432 40
121	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	390,935 »
122	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
123	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,867,314 73
124	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,176,435 16
125	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	17,278,783 16
126	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	560,000 »
127	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1899, n. 195)	10,465,449 73
127 <i>bis</i>	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicua da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei Capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,523,650 »
128	Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		79,461,117 51

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato	102,102,343 80
	Imposte dirette	480,374,700 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	201,000,000 »
Contributi	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	21,910,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Tasse di consumo	361,725,000 »
	Privative	338,000,000 »
	Proventi di servizi pubblici	100,165,697 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	22,467,259 50
	Entrate diverse	25,556,500 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	1,654,101,500 30

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Rimborsi e concorsi nelle spese	4,118,671 23
	Entrate diverse	586,694 27
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	4,705,365 50

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	151,306 86
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,813,365 78
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	3,041,138 37
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	350,000 »
Partite che si compensano nella spesa	4,507,000 »
Ricuperi diversi	1,220,000 »
TOTALE della categoria terza	14,931,504 15
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	19,788,176 51
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,673,889,676 81
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	79,461,117 51
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive {	
Parte ordinaria	1,654,101,500 30
Parte straordinaria	4,705,365 50
	1,658,806,865 80
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	151,306 86
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	14,931,504 15
Totale dell'entrata reale	1,673,889,676 81
Categoria IV. — Partite di giro	79,461,117 51
TOTALE GENERALE	1,753,350,794 32

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME				Partito di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8			Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9
Entrata	1,654,101,500 30	4,705,365,50	151,306 86	14,931,504 15	16,788,176 51	1,658,806,865 80	151,306 86	14,931,504 15	1,673,889,676 81	79,461,117 51	1,753,350,794 32
Spesa:											
Ministero del tesoro	725,791,034 90	3,861,227 46	»	18,886,314 88	2,747,542 34	729,652,262 36	»	18,886,314 88	748,538,577 24	25,268,566 55	773,807,143 79
Id. delle finanze	187,738,016 99	6,698,756 36	»	1,430,200 00	8,128,956 36	194,436,773 35	»	1,430,200 00	195,866,973 35	29,927,180 21	225,794,153 56
Id. di grazia, giustizia e culti	40,964,860 78	21,797 78	»	»	21,797 78	40,986,658 56	»	»	40,986,658 56	158,356 18	41,145,014 74
Id. degli affari esteri	16,215,553 12	24,000 00	»	»	24,000 00	16,239,553 12	»	»	16,239,553 12	168,052 00	16,407,605 12
Id. dell'istruzione pubblica	46,276,504 78	1,057,794 18	»	»	1,057,794 18	47,334,298 96	»	»	47,334,298 96	1,378,218 03	48,712,516 99
Id. dell'interno	66,236,813 60	3,721,097 16	»	»	3,721,097 16	69,957,910 76	»	»	69,957,910 76	1,431,625 02	71,389,535 78
Id. dei lavori pubblici	27,803,190 00	32,752,930 00	18,578,403 00	125,000 00	1,456,333 00	60,556,120 00	18,578,403 00	125,000 00	79,259,523 00	10,855,734 58	90,115,257 58
Id. delle poste e dei telegrafi	66,027,675 40	376,515 60	»	»	376,515 60	66,404,191 00	»	»	66,404,191 00	783,952 37	67,188,143 37
Id. della guerra	258,256,000 00	6,266,000 00	»	»	6,266,000 00	264,522,000 00	»	»	264,522,000 00	6,637,677 73	271,159,677 73
Id. della marina	115,429,361 29	988,480 00	»	3,500,000 00	4,488,480 00	116,417,841 29	»	3,500,000 00	119,917,841 29	2,610,380 28	122,578,221 57
Id. di agricol. indust. e comm.	9,662,078 17	3,545,192 26	»	»	3,545,192 26	13,207,270 43	»	»	13,207,270 43	191,374 56	13,398,644 99
	1,560,401,089 03	59,313,790 80	18,578,403 00	23,941,514 88	1,833,708 68	1,619,714,879 83	18,578,403 00	23,941,514 88	1,662,234,797 71	79,461,117 51	1,741,695,915 22
Avanzo	93,700,411 27	»	»	»	»	39,091,965 97	»	»	11,654,879 10	»	11,654,879 10
Disavanzo	»	54,608,425 30	18,427,096 14	9,010,010 73	2,045,532 17	»	18,427,096 14	9,010,010 73	»	»	»

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli del progetto di legge, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1901, l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 ed art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure Piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro, in

circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L. 1,658,806,865 80
Spesa	» 1,619,714,879 83
Avanzo effettivo	L. 39,091,985 97

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L. 151,306 86
Spesa	» 18,578,403 »
Eccedenza passiva	L. 18,427,096 14

Movimento di capitali.

Entrata	L. 14,931,504 15
Spesa	» 23,941,514 88
Eccedenza passiva	L. 9,010,010 73

Partite di giro.

Entrata	L. 79,461,117 51
Spesa	» 79,461,117 51

Riassunto generale.

Entrata	L. 1,753,350,794 32
Spesa	» 1,741,695,915 22
Differenza attiva	L. 11,654,879 10

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei vari progetti di legge

oggi approvati per alzata e seduta, o rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Annunzio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Cefaly ha presentato alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza rivolta al ministro guardasigilli:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole Guardasigilli sui provvedimenti da lui presi in conseguenza di un noto processo svoltosi due mesi fa in Napoli ».

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Sono pronto a rispondere immediatamente.

PRESIDENTE. Allora se non sorgono obiezioni do facoltà di parlare al senatore Cefaly per svolgere la sua interpellanza.

CEFALY. Non ho bisogno di dichiarare al ministro guardasigilli quale stima io senta per lui: egli mi conosce da un pezzo, conosce l'animo mio a suo riguardo; ma questa dichiarazione di altissima stima per l'onor. Gianturco, che non è dichiarazione di semplice cortesia, sento il bisogno di farla al Senato, per le osservazioni che sto per esporre.

Qualche mese fa si svolse in Napoli un processo clamoroso, che ha avuto gravi conseguenze politiche ed amministrative, e assai più gravi risultati dovrebbe averne di morali.

Un personaggio importante si presentò a deporre come testimone, e lo fece in modo difforme da quello che era opinione pubblica, consolidata e generale: dico così perchè certe piaghe di Napoli, per quanto antiche e cancerose, hanno questo di speciale - in quella città - che, cioè, si manifestano palesemente nella loro integrità, e si sanno da tutti, mentre altrove non avviene così. Il tipo dello speculatore, dello sfruttatore della vita pubblica napoletana è spesso un individuo che non ha professione, che non ha proprietà, che non ha alcun provento legittimo e che fa vita da gran signore; ama il lusso e le apparenze, ama figurare di spendere assai più di quello che effettivamente spende: per l'indole espansiva e meridionale di quel popolo, queste cose si dicono, si fanno sentire a chi le vuole ed a

chi non le vuole sapere, ed i fatti e le persone divengono notori.

Ora, quando quel testimone, che era un personaggio napoletano e dimorante in Napoli, si presentava a deporre ed affermava giudizi contrari all'opinione generale, produceva l'impressione che evidentemente egli non dicesse la verità; e questa impressione era grave, perchè il testimone era un alto magistrato e deponeva in controsenso di quanto egli stesso aveva dichiarato giorni innanzi. L'impressione, dico, era penosa non soltanto perchè la falsa testimonianza è un reato obbrobrioso per tutti, ma perchè quel falso veniva deposto da un sostituto procuratore generale di Cassazione, e per favorire una causa losca, causa di ruberie e di camorra. Se non che, a rialzare gli spiriti così depressi per la luce sinistra che questa testimonianza riversava sulla nobile classe della magistratura, sorse una modesta ed egregia figura di regio procuratore, che avendo collaborato al dibattimento in modo esemplare, e, facendo la requisitoria, mise cose e persone a posto, attribuì loro senza reticenze nomi e qualifiche esattamente appropriate, e non esitò di deplorare che un sostituto procuratore generale di Cassazione era venuto dinanzi ai giudici per deporre il falso.

Questo linguaggio rinfrancò gli animi depressi dalla deposizione dell'alto magistrato, rialzò il prestigio della magistratura nostra, dimostrando che se v'era qualcuno in alto capace di fare false testimonianze, si trovavano in basso, anche fra i suoi subordinati, magistrati che sapevano rendere giustizia esemplare.

Il tribunale, nella sentenza emessa dopo questa requisitoria, riconosce che alcuni testimoni avevano mentito (e fra essi fa il nome del sostituto procuratore generale di Cassazione) e dice che avevano mentito o per ragioni di partito (badi il Senato che in gioco era la camorra), o perchè avevano ricevuto favori, o per elasticità di coscienza.

A causa finita, dietro tale sentenza, interviene l'azione dell'onor. guardasigilli tra i due magistrati, tra quello, cioè, bollato di falsa testimonianza e l'altro, il regio procuratore, che così egregiamente aveva compiuto il suo dovere: ebbene, l'onor. ministro guardasigilli tramutò il primo, il sostituto procuratore generale, dalla Cassazione di Napoli a quella di Torino. Io cre-

detti, sul principio, che il tramutamento avesse avuto sua precipua ragione nella causa che si era discussa, e ritenni perciò che avesse un certo significato punitivo.

Ma l'onor. guardasigilli ha tenuto a dichiarare ripetutamente che tale trasloco non doveva significare punizione, e che egli aveva tramutato quel magistrato solo perchè faceva parte dell'amministrazione comunale di Napoli disciolta, e sulla quale si era disposta un'inchiesta. Difatti, assieme a questo sostituto procuratore generale, fu tramutato altro magistrato, che anche faceva parte della stessa amministrazione e che non era stato implicato nel processo in questione. E poi, considerando che la tranquilla e ambita sede di Torino non può essere una punizione per chicchessia, devo convenire con l'onor. guardasigilli che l'alto magistrato non è stato punito.

L'altro invece, il regio procuratore, del quale tutti fanno le più lusinghiere lodi e che lo stesso onor. Gianturco, anche posteriormente al provvedimento preso, ha dichiarato magistrato eccellente, per cultura, per ingegno, per operosità, questo magistrato, tanto apprezzato e lodato, che aveva sollevato e confortato i cuori, rialzando il prestigio della magistratura ed il senso della moralità - perchè in quella causa appunto non si discuteva che di moralità - è stato punito dal ministro guardasigilli!

L'onor. Gianturco gli ha inflitto un'ammonizione severa, e gliel'ha inflitta per il linguaggio tenuto, e perchè non aveva usato i riguardi dovuti ad un suo superiore.

Linguaggio tenuto!... Quel regio procuratore forse aveva tenuto linguaggi osceni, o aveva ingiuriato e calunniato qualcuno?

No: egli, per le risultanze del processo e pel suo pieno, intimo convincimento, portava opinione che il testimone, sostituto procuratore generale di Cassazione, avesse giurato il falso e questo falso deplorò con linguaggio chiaro ma corretto.

Riguardi ai superiori!... Io, onorevole ministro, non sono magistrato, non sono un legislatore, sono un semplice agricoltore, e forse per questo non arrivo a comprendere certe cose: la pregherei, quindi, di volermi spiegare in che dovrebbero consistere codesti riguardi ai propri superiori.

Un regio procuratore, nell'esercizio delle funzioni di pubblico accusatore, di pubblico ministero, ha dinanzi a sè testimoni tutti egualmente soggetti alla legge, od ha anche dei superiori? E se avesse dei superiori, quale parte delle sue conviuzioni dovrebbe sacrificare a codesti riguardi gerarchici? Onorevole ministro, le sarei tanto grato se ella volesse svolgere e spiegare bene codesti concetti, se ella volesse tracciare un programma, un indirizzo chiaro di questi riguardi dovuti ai superiori, se volesse, in una parola, darci le direttrici precise su cui la magistratura e l'opinione pubblica, su questa delicata questione, dovrebbero uniformare la loro condotta.

No, onor. Gianturco; i provvedimenti da lei presi e le dichiarazioni che li hanno seguiti, devo confessare che mi hanno fatto assai più penosa e dolorosa impressione di quello che non mi abbia fatto la deposizione del sostituto procuratore generale della Cassazione di Napoli, e per due considerazioni: la prima perchè i nemici delle nostre istituzioni, quando vedono che un Emanuele Gianturco piglia simili provvedimenti, non dicono che abbia fallito l'uomo e non attribuiscono a lui la colpa. Emanuele Gianturco è persona rispettabile e diritta nella vita privata come nella vita pubblica, nella vita professionale come in quella di ministro: attribuiscono quindi la colpa a vizio dei nostri ordinamenti di Stato. Ora ciò, onor. ministro, non può essere, e non è. (*Approvazioni*).

La seconda considerazione è ancora più grave: io temo che i lamentati suoi provvedimenti abbiano siffattamente preoccupata la magistratura napoletana da paralizzarne il concorso all'opera doverosa e vitale della redenzione di Napoli.

La notizia ne viene da fonte autorevole, e corre insistentemente dappertutto; ed io, fino a un certo punto, son disposto ad aggiustarle credito, perocchè la cosa è naturale: quando di fronte ad un magistrato bollato di falsa testimonianza con qualche altra circostanza aggravante, e ad un altro magistrato, veramente egregio e benemerito d'aver fatto coraggiosamente il proprio dovere, il ministro lascia impunito il primo e punisce il secondo, la magistratura non intende più qual'è la via che deve seguire, che cosa vuole l'onor. ministro, e non aiuta l'inchiesta del suo prezioso concorso. (*Bravo - Approvazioni vivissime*).

Se questa voce si apponesse al vero, se, cioè, la magistratura napoletana non appoggiasse *l'ito corde* l'opera della benemerita Commissione d'inchiesta, che farà l'onorevole ministro per rimetterla sulla via del dovere strettissimo, assoluto che ha di concorrere con tutti i suoi mezzi al risanamento morale della più popolosa città d'Italia?

Finisco perchè l'ora è tarda, ed io non voglio abusare della pazienza e della benevola attenzione del Senato.

Ho mosso quest'interpellanza all'onorevole guardasigilli, nella speranza che egli - di mente così illuminata ed acuta - possa con argomenti, che io non arrivo ad immaginare, dimostrare, in questo ambiente altissimo e sereno del Senato, l'utilità de' suoi provvedimenti pel funzionamento migliore della giustizia e pel raggiungimento degli obbiettivi morali che stanno nei nostri voti, come in quelli dell'onor. Giannurco. (*Vivissime approvazioni*).

Se questa dimostrazione, che mi pare assai difficile e quasi impossibile, egli non potrà fare, francamente confessi di aver errato. Gli errori sono degli uomini, e chi di noi non ne ha mai commessi scagli la prima pietra. Tale dichiarazione non menomerebbe lei, onorevole ministro, in verun modo, e assicurerebbe il Senato che per l'avvenire, sotto la sua amministrazione, i magistrati indegni sarebbero trattati da indegni, e che non si punirebbero quegli altri magistrati benemeriti quando appunto, come nel caso presente, si fossero resi meritevoli dei migliori elogi. (*Approvazioni generali vivissime*).

GIANNURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANNURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori!

Ringrazio il mio amico il senatore Cefaly non solo per le dichiarazioni assai cortesie e per le parole che io non sento di meritare, che egli ha avuto la bontà di rivolgere a me, ma anche perchè mi ha dato così l'occasione di esprimere chiaramente al Senato il pensiero mio intorno ai fatti seguiti dopo il processo Casale contro il giornale *La Propaganda*.

Ma, prima ancora d'intrattenere il Senato intorno ai provvedimenti presi da me, dei quali assumo intiera la responsabilità, perchè ieri,

come oggi, ho coscienza di aver fatto il dover mio con la serenità e con la calma che dovevo serbare in mezzo all'infuriare delle passioni; prima ancora di giustificare i miei provvedimenti, io debbo dire una parola che rassicuri il Senato intorno all'opera della magistratura. Ho udito con molto dolore il senatore Cefaly affermare che nell'opinione di molti si era venuto facendo strada il concetto, che la magistratura non aiutasse l'opera di risanamento morale della città di Napoli. Questa affermazione, onorevoli senatori, è assolutamente disforme dal vero. Come mai è possibile rimproverare alla magistratura di non aiutare quest'opera di risanamento morale, quando essa, senza che una sola querela le sia pervenuta da cittadini privati, e mentre dalla Commissione d'inchiesta, per lo stato in cui sono tuttora le sue indagini, non le è pervenuta che una sola denuncia, procede d'ufficio?

So che si è detto pure che la magistratura procede con lentezza e quasi sonnolenta nelle indagini. Purtroppo questa è la sciagurata condizione del nostro paese, che ciò che in occasione di qualunque altro processo parrebbe la cosa più semplice e più naturale del mondo, quando soffia il vento della politica, soffia pure il vento delle insinuazioni e dei sospetti, e tutto sembra anormale ed eccessivo. Purtroppo noi non siamo pervenuti a quell'altezza di educazione civile, per la quale si considerano tutti i processi come eguali. In un paese veramente libero e civile nessun processo ha maggiore o minore importanza di un altro; poichè tutti i cittadini, per quanto alta sia la loro condizione, il loro nome, la loro fortuna, il loro grado politico o sociale, sono eguali innanzi alla legge. Nessuno mai è più in alto della legge!

Ora quale è lo stato delle indagini che la magistratura napoletana ha istituito di ufficio? Ne sono stato recentemente informato dal procuratore generale di Napoli. Esso ha subito una qualche remora, per una ragione, che se si fosse verificata in un processo qualsiasi, sarebbe parsa la più semplice e naturale.

Questo processo nel quale intervien come rappresentante il pubblico ministero un giovane valoroso, il sostituto procuratore del Re Lucchesi Palli, ha subito qualche ritardo per infermità sopravvenuta al bravo giudice istruttore

Granata, e non è parso conveniente ai capi della Corte di appello, avuto riguardo alla importanza e difficoltà delle indagini, di sostituire il giudice istruttore infermo con un altro. Il procuratore generale segue dicendo che le indagini saranno subito riprese, poichè il giudice istruttore fortunatamente migliora. Naturalmente io non posso dire al Senato contro chi questi processi sono iniziati, e quali siano per ora i risultati delle indagini; ma posso assicurare il Senato che l'autorità giudiziaria di Napoli procede e procederà, in questa come nelle altre occasioni, con l'energia che è necessaria.

Ora io non so proprio come si possa, dato ciò, giustificare l'accusa del senatore Cefaly: il quale anzi aggiungeva: «Badate che questo è l'effetto dei vostri provvedimenti».

Ebbene, analizziamo anche questa accusa. Il senatore Cefaly non mi farà il torto di credere che tale sia stato il mio pensiero nel prendere quei provvedimenti; il senatore Cefaly mi conosce e sa che io sono rimasto sempre estraneo a tutte le Amministrazioni comunali e provinciali e di Opere pie napoletane, e che, nella città di Napoli, della quale mi vanto di essere cittadino onorario e che considero come una seconda patria, io sono vissuto unicamente dedito alla mia famiglia e agli studi, all'Università ed al Foro.

Quindi quella miseria non mi tange. Ma non solo un tale risultato non è stato nel pensiero mio; anche al di fuori della mia intenzione, questo effetto non poteva derivarne giammai. Ma come?! Ha così poca stima il senatore Cefaly della magistratura italiana da pensare che l'azione possa esserne paralizzata per il solo fatto che un ministro ha preso il provvedimento di ammonire un sostituto procuratore del Re?

Crede il senatore Cefaly, che la magistratura sia talmente asservita a coloro che, per una ragione o per l'altra, esercitano sopra di essa una certa esteriore autorità, da essere distolta dal fare il proprio dovere? Ma questa è la più atroce delle ingiurie che si possa rivolgere alla magistratura italiana, ed io la respingo in nome di essa, con tutte le forze dell'animo.

La magistratura, lo creda il Senato, farà il suo dovere contro grandi e contro piccoli, contro ladri di milioni e contro ladri di cente-

simi; essa non ha bisogno di certi incoraggiamenti, e neppure di prendere pose eroiche. Sia detto a onore del De Notari Stefani (e molti De Notari Stefani conta la magistratura italiana) egli non ha presa, neanche dopo l'ammonizione, nessuna posa eroica; gli è bastata la coscienza di aver fatto il dovere suo, quel dovere che nessuno gli aveva mai impedito di fare e che non attendeva premio di sottoscrizioni, nè di medaglie, nè di applausi.

Queste sono le mie dichiarazioni intorno all'azione generale della magistratura napoletana, di quella magistratura oggi in gran parte rinnovata per opera mia. Io mi sento autorizzato, dalla gravità dell'accusa rivoltami, a dire che pochi ministri hanno osato quello che io ho osato di fare a Napoli, col trasferire undici vicepresidenti di tribunale, e due sostituti procuratori generali, col mutare i capi del tribunale; e tutto ciò non per alcuna relazione che quegli egregi magistrati avessero con la causa Casale, ma perchè mi è parso necessario di rinnovare l'aria, chiamando a Napoli magistrati di altre parti d'Italia. E dopo ciò venirmi a dire che l'opera mia abbia in qualsiasi modo paralizzata l'opera della magistratura è, me lo consenta il senatore Cefaly, affermazione assolutamente destituita di ogni fondamento di verità. Ebbene, consideriamo i provvedimenti specifici presi da me in quella occasione, e di cui io non ho ragione alcuna di pentirmi, cominciando dal caso del sostituto procuratore Gargiulo.

Che cosa assume il senatore Cefaly? Dal momento che Gargiulo aveva fatto un'affermazione che il sostituto procuratore del Re riteneva falsa, io avrei dovuto prendere contro di lui provvedimenti disciplinari più gravi; suppongo che avrei dovuto destituirlo.

Ma allora io chiedo, ripetendo quello che ho già detto alla Camera dei deputati: spetta al guardasigilli apprezzare il merito delle deposizioni?

Badiamo, in questi tempi di anarchia intellettuale, che non è meno pericolosa di ogni altra forma di anarchia, badiamo bene, o signori, a quali conseguenze una teoria come questa ci può condurre. Se spettasse al ministro apprezzare nel merito le deposizioni, le sentenze non le farebbero più i magistrati, ma il guardasigilli; ed il guardasigilli, punendo un

magistrato che fosse stato chiamato a deporre, farebbe lui la sentenza, e deciderebbe delle sorti di un appello o di un ricorso.

Se volete davvero salvaguardare l'indipendenza della magistratura, non dovete permettere che una teoria così sovversiva del diritto pubblico sia ammessa.

E a questo proposito devo dichiarare al Senato che non sono soltanto un peccatore, ma un peccatore impenitente. Un caso analogo a quello del Gargiulo si è verificato recentemente, ed anche in questa occasione ho ribadito con una severa ammonizione la mia dottrina che il testimone non è un imputato. Il testimone, se dice cosa non vera innanzi alla giustizia, può e deve essere incriminato, tradotto innanzi ai giudici, giudicato con le forme stabilite dalla procedura penale, col dritto alla difesa e con tutte le altre garanzie della libertà e dell'onore dei cittadini.

Il testimone quindi lo si può incriminare, se afferma il falso, ma non si può offendere. Il sostituto procuratore del Re De Notari Stefani poteva incriminare la deposizione Gargiulo, apprezzarla siccome gli fosse parso conforme a giustizia, ma non doveva dimenticare quella temperanza di modi e di forme che conviene a chi parla in nome della legge e per la legge. (*Rumori*).

Questo principio mi pare, onorevoli senatori, evidente.

Un caso analogo, dicevo, si è verificato a Torino, e vegga un po' il mio amico Cefaly come la teoria dovrebbe, secondo alcune censure, mutare secondo gli interessi e l'ambiente.

Innanzitutto al tribunale di Torino si presenta recentemente un testimone e a lui il sostituto procuratore del Re dice: *Ah! tu mi puzzi*, accusandolo forse di complicità con l'imputato. Il testimone rispose che non era lì per essere offeso e protestò contro il sostituto procuratore del Re.

Fu iniziato lì per lì contro il testimone un processo penale e seduta stante fu condannato. Fu un coro unanime di tutta la stampa e anche del Foro, e tutti furono concordi a Torino nel censurare l'operato del procuratore del Re.

E la Corte d'appello di Torino assolse il testimone per inesistenza di reato.

Ebbene, come feci a Napoli, ho fatto a Torino: ho severamente ammonito il sostituto

procuratore del Re perchè non aveva serbato nella sua requisitoria quella misura, quella temperanza di modi che è necessaria a chi parla in nome della legge.

Dopo tale chiarimento non credo dovere aggiungere altro al Senato: ho trasferito altrove il Gargiulo e con lui il Menichini che non depose nel processo Casale, poichè, essendo essi stati parte dell'amministrazione comunale, non potevano rimanere a Napoli ad amministrare giustizia, mentre si facevano inchieste amministrative e giudiziarie relative a quell'amministrazione.

Rinnovato così l'ambiente, sgombrato il sospetto ingiurioso, nessuna difficoltà incontreranno i magistrati nella loro opera di giustizia; nessuna influenza malsana, nè diretta nè indiretta, li turberà; e spero che il senatore Cefaly non solo, ma tutto il Senato escluderà che un guardasigilli, qualunque sia il suo nome e la sua parte politica, abbia in modo qualsiasi impedito o impedirà mai il corso della giustizia.

Stia sicuro, onor. Cefaly, che io amo quella contristata città, l'amo quanto lei; amo la legge e la giustizia e penso con profondo rammarico alle condizioni in cui si trova quella città.

Non dubito io, e spero neppure il Senato dubiterà, che la magistratura napoletana, alla quale mi piace mandare in questa occasione un riverente saluto, farà il suo dovere. Questo credo di poter dire colla più sicura coscienza; e nessuno si meravigli se non ancora si veggono, e mandati di comparizione, e mandati di cattura e altri simili cose, perchè la magistratura deve procedere con serena calma; e tanto maggiore sarà la convinzione del paese che giustizia sia stata fatta quanto maggiore studio i magistrati avranno posto nella istruzione di siffatti processi.

Le indagini promosse d'ufficio da quella magistratura sono la prova migliore del come essa intende l'alta sua missione nelle presenti difficoltà, e sono sicuro di poter dire che quest'opera si compirà non solo con energia, ma ben anche con spirito sereno, calmo, disinteressato; al di fuori e al di sopra delle passioni che infuriano, e degli interessi che si agitano in questo doloroso momento.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Sono lieto di avere provocato alcune

dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, per le quali devo dichiararmi soddisfatto.

Queste dichiarazioni riguardano i processi promossi di ufficio dalla magistratura di Napoli; l'azione attiva che questa sta spiegando e che spiegherà maggiore in seguito, lo avere già rinnovata la magistratura napoletana, e l'affidamento che egli ci ha dato che, mercè le cure sue e quelle della magistratura stessa, tutti stanno facendo e faranno il loro dovere allo scopo di ristabilire la giustizia così nelle pubbliche come nelle private aziende di quella cospicua città. Non aveva poi bisogno l'onorevole ministro Gianturco di parlare a me della sua buona fede, dei suoi proponimenti onesti e di altre simili cose, come se io avessi mai dubitato dei suoi intendimenti e della sua rettitudine. Mi pareva, nello svolgimento che diedi alla mia interpellanza, di avere fatto così ampie dichiarazioni di stima per lui da non esservene bisogno di altre.

Ma giacchè egli, ha creduto invocare il suo passato e la nessuna ingerenza sua nella vita amministrativa di Napoli e molto meno sulla magistratura, che ha fatto il processo Casale-Propaganda, io gli riprotesto l'altissimo concetto in cui lo tengo, come ritengo, la sua condotta superiore a qualunque sospetto.

È superfluo, quindi, aggiungere come io lo stimo assolutamente incapace di ingerirsi presso la magistratura, sia giudicante sia inquirente, per suggerire sentenze o requisitorie. Un simile sospetto sarebbe indegno di lui e di me. Non mi è balenato e non poteva balenarmi mai per la mente. Del resto, nel giudizio di cui si parla, di questi sospetti di inframmettenze del Governo sulla magistratura non ve n'è ombra neppure fra le contrarie parti, e quindi non è il caso di soffermarci.

Quello di cui mi son doluto e mi dolgo è che l'onorevole ministro non ha potuto in verun modo giustificare o scusare il provvedimento punitivo pel De Notari Stefani. Quell'ammonizione severa, ritengo ancora e più fermamente che mai, che è stata inflitta dall'onorevole ministro in un momento di risoluzioni non ben ponderate, affrettatamente, inconsultamente. Ora egli non vuole riconoscere di avere avuto il torto di avere punito un magistrato veramente egregio, come il Denotaristefani, e per questa

parte io, quindi, non posso dichiararmi soddisfatto.

L'onorevole ministro poi, nella questione del linguaggio che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto tenere, ha fatto delle distinzioni sottili che la mia mente si rifiuta, nel modo più assoluto, d'intendere; e credo che tutti i colleghi qui presenti del Senato non saranno più di me persuasi delle sottigliezze enunciate dall'onorevole ministro.

Il De Notari Stefani ha deplorato che il Gargiulo avesse reso una falsa testimonianza. Se invece di dire *falsa testimonianza* avesse detto che il Gargiulo aveva depresso dinanzi alla giustizia *in modo affatto contrario al vero*, o che avesse affermato cose *diametralmente opposte alla verità*, il De Notari Stefani avrebbe tenuto il linguaggio voluto dall'onorevole ministro, non avrebbe potuto esser punito ed il guardasigilli sarebbe stato ben contento di tutto ciò. (*Commenti, ilarità*).

È un giro, un giuoco di parole, onorevole guardasigilli: la sostanza resta sempre la stessa. (*Ilarità*). Perchè che cosa è il falso testimonio se non colui che con giuramento va a deporre dinanzi al magistrato cosa contraria al vero, o non conforme al vero? Il Denotaristefani adoperò il linguaggio che bisognava adoperare nel caso del testimone (che io pure nomino giacchè lei lo ha nominato) sostituto procuratore generale Gargiulo. Se fosse stato possibile trovare nel vocabolario una parola ancora più dura del falso testimone, quella avrebbe dovuto applicare pel signor Gargiulo.

Perocchè un alto magistrato che va a deporre come egli depose, un magistrato che, in quelle circostanze, per quella causa, va a lordarsi di falsa testimonianza, è assai più colpevole di qualunque altro testimone che depone il falso. (*Bravo, bravo!*).

Ella, onor. guardasigilli, non ha potuto giustificare l'impunità pel teste Gargiulo, nè la punizione pel Denotaristefani, ma ha dichiarato di assumere intera la responsabilità di questi provvedimenti, ed ha pronunciato una frase che più di ogni altra m'ha colpito. Ella ha detto che questo era il suo ufficio di guardasigilli.

Onor. Gianturco, se l'ufficio di guardasigilli le impone di agire a cotesto modo, butti via i sigilli (*ilarità*) e pensi a tutelare quella onorata e rispettata reputazione che le costa tanti su-

dori di tutta una vita laboriosa e severa, e pensi di tramandare fra cento anni, così immacolato com'è, il suo nome ai propri figli.

L'ufficio di guardasigilli non impone di dovere agire a cotesto modo, perchè se fosse così, avrebbero ragione i sovversivi ritenendo che i vostri provvedimenti provengono da viziosi ordinamenti nostri; ed io per il primo mi sentirei a disagio di stare su questi banchi e di restare nell'orbita delle nostre istituzioni. Se dovessi persuadermi che il compito del guardasigilli sia quello di punire i magistrati meritevoli di encomio, e di non poter toccare i magistrati indegni, mi persuaderei della falsa via sulla quale noi, che rappresentiamo il partito dell'ordine, ci siamo messi.

Ella, onor. Gianturco, aveva facoltà di sospendere il sostituto procuratore generale Gargiulo, di sottoporlo a giudizio di falso, perfino di destituirlo, ma ella ha detto: « Potevo essere giudice se la deposizione Gargiulo era falsa o vera? Chi avrebbe approvato il decreto, se io avessi destituito il Gargiulo? ». Giudice della falsità della testimonianza Gargiulo fu la sentenza del tribunale di Napoli. Se avesse destituito il sostituto procuratore generale Gargiulo, ella avrebbe avuto un plebiscito di simpatie!...

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

CEFALY. ... ed avrebbe reso un grande servizio alla magistratura ed alla causa della moralità. Che la Corte (e. conti o la quarta sezione del Consiglio di Stato avessero potuto o voluto annullare il suo decreto di destituzione, era un fatto da vedere poi, e di cui la responsabilità sarebbe ricaduta su di loro. Ella, onorevole Gianturco, sarebbe rimasto sempre più caro e festeggiato nella mente e nel cuore di tutti noi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Cefaly mi ha detto testè che, se io avessi preso il provvedimento di destituire il Gargiulo, avrei avuto un plebiscito di simpatia in tutto il paese. Ebbene, io non esito a dire che sarei stato indegno del mio ufficio di guardasigilli (*movimenti, conversazioni*) se avessi mirato a conseguire quel plebiscito, anzichè a far cosa che rispondesse alla mia coscienza. Non si tratta, esercitando questo ufficio spinoso e do-

loroso, di andare cercando plebisciti e popolarità; non si tratta di prendere provvedimenti che siano approvati a furia di popolo. Si tratta, o signori, di fare quello che il dovere, la legge e la coscienza impongono.

E ripeto qui quello che ho detto altra volta alla Camera dei deputati che cioè io era profondamente convinto allora, come oggi, che, se un provvedimento disciplinare contro il Gargiulo io avessi preso, la quarta Sezione del Consiglio di Stato lo avrebbe annullato; poichè il guardasigilli avrebbe invaso un campo nel quale non può entrare: e, se vi entrasse s'impiglierebbe in indagini assai dubbie e pericolose. Scendo a un particolare, chiamatovi dalle parole dell'onor. Cefaly: in una nota giustificativa direttami dal sostituto procuratore generale Gargiulo, questi affermava che la sua dichiarazione fosse stata fraintesa, che egli, parlando dell'onestà, non intendeva alludere alla riputazione, di cui il querelante godeva nella città di Napoli, ma all'opera, che il querelante avrebbe spiegato presso di lui, come presidente di una Commissione, che esaminava degli impiegati municipali. Ora sarebbe stato legittimo da parte del guardasigilli, solo per procurarsi un plebiscito, di entrare in questo campo e fare indagini, che la legge riserba al libero apprezzamento del giudice? Non mi dolgo quindi di non aver raccolto quel plebiscito di applausi; mi rallegro di aver fatto cosa che risponda alla legge ed alla mia coscienza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di fare la numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva. 5

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 29 DICEMBRE 1900

Diciannove disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1898-99 :

Senatori votanti	106
Favorevoli	89
Contrari	17

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 :

Senatori votanti	107
Favorevoli	95
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901 :

Senatori votanti	106
Favorevoli	98
Contrari	8

Il Senato approva.

Augurii alla Real Casa.

PRESIDENTE. Miei cari colleghi, se la ricordanza di quest'anno è tanto triste per noi Italiani, che non ci consente di manifestare, — come è consuetudine di fare tutti gli anni il 1° gennaio — per mezzo di una rappresentanza i sentimenti di devozione affettuosa alla Dinastia, — essa però non ci vieta di affermare oggi qui, prima di scioglierci, questi nostri sentimenti così costanti, mandando un caldo augurio di prosperità alla Regina ed al Re, e di conforto alla Regina Madre, (*Applausi vivissimi e*

prolungati). E questi sentimenti espressi qui fra noi perverranno alla Reggia, in luogo di quelli che con una rappresentanza ufficiale avremmo potuto manifestare. (*Vivissime approvazioni, nuovi applausi*).

Ed ora auguro a tutti che l'anno veniente sia meno triste di quello che ora si chiude.

BLASERNA. Chiedo di parlare.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Prima che ci separiamo, permettete mi onorevoli colleghi, di proporre un voto di plauso al nostro illustre presidente. Auguriamo anche a lui non solo un buon anno, ma anche un buon secolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Io non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto il collega senatore Blaserna: volevo io aver l'onore di farmi iniziatore del voto che rinnovo al nostro presidente.

PRESIDENTE. Sono riconoscente a tutti della benevolenza e tolleranza che hanno avuto per me durante questo mio ufficio transitorio, e, mentre con i migliori augurii per tutti, sciolgo la seduta, avverto che il Senato sarà riconvocato verso la metà di gennaio.

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 3 gennaio 1901 (ore 17.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.